

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

682° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

| | |
|--|----------------|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | <i>Pag.</i> 10 |
| 2 ^a - Giustizia | » 37 |
| 4 ^a - Difesa | » 45 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » 50 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » 57 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 100 |
| 10 ^a - Industria..... | » 106 |
| 11 ^a - Lavoro..... | » 108 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » 117 |

Commissioni riunite

| | |
|--|---------------|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione) | <i>Pag.</i> 4 |
| 2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) | » 7 |

Commissione speciale

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Materia d'infanzia | <i>Pag.</i> 134 |
|--------------------------|-----------------|

Giunte

| | |
|--|---------------|
| Elezioni e immunità parlamentari | <i>Pag.</i> 3 |
|--|---------------|

Organismi bicamerali

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Questioni regionali..... | <i>Pag.</i> 140 |
| RAI-TV | » 149 |
| Mafia | » 153 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|---|-----------------|
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | <i>Pag.</i> 155 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri..... | » 166 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> 167 |
|--------------------|-----------------|

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

286^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente le principali problematiche all'attenzione della Giunta. Quindi, apprezza le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Bressa.*

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(167) SALVATO ed altri. – *Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia*

(2750) ANDREOLLI ed altri. – *Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine*

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre 2000.

Il presidente BISCARDI, relatore per la 7^a Commissione, ricorda che nell'ultima seduta il senatore Collino aveva annunciato l'intenzione di farsi promotore di incontri fra le forze politiche di entrambi i rami del Parlamento per verificare la possibilità, per il Senato, di apportare alcune modifiche al testo già licenziato dalla Camera dei deputati, che potessero essere sollecitamente recepite anche da quel ramo del Parlamento. Ad oggi, tuttavia, non paiono essere stati fatti passi avanti in tale direzione e gli

emendamenti presentati restano così numerosi da sconsigliare il prosieguo dell'esame in sede di Commissioni riunite.

Il senatore CAMBER ricorda di aver presentato un elenco di soggetti da audire con riferimento ai provvedimenti in discussione, cui tuttavia non è stato dato alcun seguito. Si riserva pertanto di ritirare parte degli emendamenti da lui presentati solo nel caso in cui le audizioni siano effettivamente svolte.

La senatrice PASQUALI dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale non intende ritirare gli emendamenti presentati, tutti consequenziali alla posizione ripetutamente assunta dal Gruppo sull'argomento. Alleanza Nazionale giudica infatti il testo pervenuto dalla Camera dei deputati gravido di rischi per la popolazione di lingua italiana e, pur comprendendo lo spirito manifestato dalle Commissioni riunite a favore delle minoranze etniche, ritiene che vada evitato il rischio di replicare quanto avvenuto nella provincia di Bolzano ove – in nome della tutela di un gruppo minoritario a livello nazionale – si è sacrificato il gruppo minoritario a livello provinciale. A titolo di esempio, rileva criticamente che il provvedimento impedirebbe di fatto alla popolazione di lingua italiana, che non conosce la lingua slovena, di svolgere la maggior parte delle attività professionali, mentre non accadrebbe l'inverso atteso che gli sloveni parlano tutti correntemente l'italiano.

Il senatore BESOSTRI, relatore per la 1^a Commissione, prende atto con rammarico come nella Casa delle Libertà non ci sia spazio per le minoranze. Giudica altresì le argomentazioni della senatrice Pasquali del tutto inconferenti: ricorda infatti che la situazione della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia è del tutto differente da quella della popolazione di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, dove essa rappresenta la maggioranza. Inoltre, il dato inconfutabile che gli sloveni parlino italiano dimostra la loro integrazione nel sistema nazionale e testimonia l'assoluta assenza di pericoli conseguente al riconoscimento dei loro diritti. Nel lamentare il carattere ostruzionistico degli emendamenti presentati, conviene conclusivamente con la proposta del presidente-relatore Biscardi di trasferire l'esame in Assemblea qualora non venga ritirata una parte significativa degli emendamenti.

Il senatore CAMBER propone l'istituzione di un Comitato ristretto incaricato di svolgere le audizioni richieste e ricercare un accordo sul testo.

Il senatore MARCHETTI si associa alle considerazioni del relatore per la 1^a Commissione Besostri.

Il presidente BISCARDI, relatore per la 7^a Commissione, fa osservare al senatore Camber che alcune audizioni sono state svolte. Non è stato tut-

tavia possibile dare corso a tutte quelle richieste, atteso il loro elevato numero. Le Commissioni riunite hanno d'altronde lavorato assai intensamente, ma l'oramai prossima fine della legislatura rende irrealistico l'esame delle numerosissime proposte emendative presentate in tale sede. Ritiene pertanto inevitabile rappresentare alla Presidenza del Senato l'andamento dei lavori che si sono svolti nelle Commissioni riunite.

Il senatore CAMBER ribadisce la proposta di istituire un Comitato ristretto, tanto più che dopo le prime audizioni sono emersi fatti nuovi che ne legittimano un secondo ciclo.

Il senatore ANDREOLLI avanza la proposta di convocare le Commissioni riunite in sedute notturne, a partire da stasera, per procedere all'esame degli emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI dichiara l'indisponibilità del Gruppo Forza Italia ad una seduta notturna questa sera.

Il presidente BISCARDI, relatore per la 7^a Commissione, ritiene conclusivamente che non vi sia altra soluzione che rappresentare alla Presidenza del Senato gli orientamenti emersi nelle Commissioni riunite, ivi compresa la proposta del senatore Camber di istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PINTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maggi ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2570-bis) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n.2570. Approvato dalla Camera dei deputati

(3282) LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata

(3960) Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente PINTO ricorda che il 30 settembre 1999, in occasione della prima seduta delle Commissioni 2^a e 13^a riunite dedicata all'esame dei disegni di legge in titolo, si convenne di costituire un Comitato ristretto, con il compito di procedere ad una serie di audizioni e di predisporre, quindi, un testo unificato. Chiede quindi ai relatori di riferire alle Commissioni circa l'opportunità di effettuare tutte le audizioni programmate o, in alternativa, di predisporre celermente un testo unificato da sottoporre all'esame delle Commissioni riunite, rinunciando al programma di lavoro precedentemente stabilito.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore FOLLIERI, ritiene opportuno completare il programma di audizioni precedentemente stabilito prima di procedere alla predisposizione di un testo unificato.

Ad avviso del relatore per la 13^a Commissione, senatore GIOVANELLI, tenuto conto del fatto che la legislatura sta per concludersi, sarebbe preferibile rinunciare alle audizioni programmate e dare subito mandato ai relatori di predisporre, entro pochi giorni, un testo unificato da sottoporre celermente alle Commissioni riunite, con l'intento di giungere ad una sua approvazione in tale sede ed auspicabilmente anche in Aula.

Il presidente PINTO concorda in linea di massima con la soluzione testé prospettata dal senatore Giovanelli.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea come i provvedimenti in titolo mirino ad introdurre nell'ordinamento norme penali, con la previsione di sanzioni comportanti la limitazione della libertà personale. Non sembra pertanto opportuno procedere affrettatamente all'esame di disposizioni di tale tenore, essendo sicuramente preferibile procedere alle audizioni programmate per dare subito dopo mandato ai relatori di predisporre un testo unificato.

Ad avviso del senatore RUSSO, tenuto conto del fatto che ben difficilmente in questo scorcio di legislatura sarebbe possibile approvare definitivamente una normativa delicata e complessa come quella di cui ai disegni di legge in titolo, appare preferibile completare il programma di audizioni concordato e predisporre subito dopo un testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver ricordato che le problematiche affrontate dai disegni di legge in titolo sono già state prese in esame dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, con il costruttivo contributo dei parlamentari di Alleanza Nazionale, sottolinea l'estrema delicatezza ed importanza di tutti gli strumenti utili per combattere la cosiddetta ecomafia. Senonché, non certo per responsabilità dell'opposizione, l'esame dei provvedimenti in titolo si è svolto con estrema lentezza, ed appare pertanto assai arduo giungere ad una loro approvazione entro la fine della legislatura. Pertanto, ad avviso della sua parte politica, è preferibile completare il programma di audizioni concordato, incaricando subito dopo i relatori di procedere alla redazione di un testo unificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rileva come l'esame dei disegni di legge in titolo costituisca una scelta obbligata se si vuole porre rimedio ad una situazione – come quella attuale – caratterizzata dalla sostanziale assenza di un'adeguata azione di contrasto dei fenomeni legati alla criminalità ambientale. Di fondamentale importanza in questa prospettiva è l'introduzione della categoria dei delitti contro l'ambiente che implicherebbe

la possibilità di contestare, nell'ambito qui considerato, anche le ipotesi delittuose di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, possibilità oggi esclusa in conseguenza della natura prevalentemente contravvenzionale dei reati in materia ambientale. Un intervento di questo tipo costituisce infatti un passaggio ineludibile se si vuole rafforzare l'efficacia dell'attività repressiva nei confronti delle cosiddette ecomafie. Altro profilo di rilievo essenziale è rappresentato poi dalla definizione di un quadro normativo che consenta di colpire direttamente i profitti realizzati dalla criminalità in campo ambientale.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla gravità dei danni che soprattutto alcune parti del territorio nazionale hanno subito in conseguenza delle attività gestite dalla criminalità organizzata in materia ambientale, conclude auspicando che sia ripreso l'esame dei disegni di legge in titolo e che, anche nell'ipotesi in cui si scelga la strada di procedere a nuove audizioni, sia comunque possibile pervenire prima della conclusione della legislatura all'approvazione, pur non definitiva, di un testo.

Replica agli intervenuti il relatore per la 13^a Commissione, senatore GIOVANELLI: premesso che si rimetterà alle Commissioni riunite sulla decisione procedurale in questione, ricorda come gran parte della materia sanzionatoria è stata innovata dalla legislazione ambientale di dettaglio, approvata (come il decreto n. 153 sulle acque) ovvero in via di approvazione: il disegno di legge n. 3833 già contiene una norma contro il traffico illecito di rifiuti, sulla quale si dovrà pronunciare la Camera dei deputati; essa ha poi all'esame il disegno di legge n. 4064 in materia di rifiuti (con importanti ricadute sanzionatorie), anch'esso già licenziato dal Senato.

Si trattava, quindi, non di proseguire a livello accademico – con lo svolgimento di audizioni che potrebbero non arricchire ulteriormente un lavoro legislativo ormai già *in itinere* – bensì di presentare un testo unificato che rappresentasse la *reductio ad unum* di una problematica eccessivamente frammentaria: è importante perciò discutere in fase emendativa su un testo base, che auspicabilmente andrà comunque redatto, se non altro come autorevole lascito al Paese ed alla prossima legislatura.

Dopo che il sottosegretario FUSILLO ha espresso l'apprezzamento del Governo per lo sforzo operato dalle Commissioni riunite (che rappresenta comunque un'iniziativa utile, per questa o per la prossima legislatura), il presidente PINTO dichiara che – non facendosi osservazioni – al Comitato ristretto è rimesso il compito di riconvocarsi al più presto per il completamento del calendario di audizioni già deliberato; quando tale calendario sarà esaurito, alla Presidenza competerà la riconvocazione delle Commissioni riunite per il proseguimento dell'*iter* in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

619^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini, per le politiche agricole e forestali Borroni e per la giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sull'argomento, prendendo atto dell'esito che si va delineando per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge in materia elettorale (A.S. 3812 e connessi), ritiene opportuno riprendere, quanto prima, l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice PASQUALI condivide questa proposta ritenendo essenziale approvare, entro la fine della legislatura, la legge ordinaria di attuazione della revisione degli articoli 41, 55 e 56 della Costituzione in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Ribadisce infatti l'inopportunità della proposta della maggioranza di legare questo essenziale adempimento alla revisione della legge elettorale ed auspica quindi una sollecita definizione del testo in questione.

Anche il senatore ANDREOLLI concorda con la proposta avanzata dalla relatrice, pur segnalando i problemi che si potranno avere nella concreta attuazione, prima della fine della legislatura, dei provvedimenti in titolo.

Il senatore BESOSTRI, a nome del suo Gruppo, concorda con la proposta avanzata dalla relatrice d'Alessandro Prisco, mentre il senatore SCHIFANI, pur concordando con la proposta di riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo, si riserva di intervenire sul merito dei medesimi che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori.

Il presidente VILLONE ricorda che la scelta di introdurre, sotto forma di emendamenti, la materia oggetto dei provvedimenti in titolo nel disegno di legge di revisione del sistema elettorale era stata motivata dall'oggettiva congruenza della materia e da ragioni di urgenza di provvedere.

Il senatore ROTELLI, pur concordando con la proposta della relatrice, osserva che l'attuazione di quanto previsto dalla revisione degli articoli 55 e 56 della Costituzione, comporta una rilevante modifica degli equilibri rappresentativi tra le regioni; vi sono infatti delle regioni che, per effetto dell'applicazione di questa normativa, si troveranno ad essere sottorappresentate rispetto alle altre regioni.

A questo proposito il presidente VILLONE, nel ricordare che i disegni di legge in titolo sono all'ordine del giorno della Commissione e che il loro esame dunque potrà riprendere sin dalla prossima seduta, osserva che le questioni da essi trattate sono sicuramente complesse e meritano un adeguato approfondimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ad una richiesta del senatore ROTELLI, il presidente VILLONE replica chiarendo che la seduta odierna sarà dedicata all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4947, nonché al seguito dell'esame, sempre in sede consultiva, del disegno di legge n. 4941. Si riprenderà inoltre l'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti formulati dalla relatrice relativamente al disegno di legge sul conflitto di interessi. Le prossime sedute della settimana saranno invece prevalentemente dedicate all'esame dei disegni di legge relativi al voto degli italiani all'estero (nn. 838 e connessi), nonché al seguito dell'esame del disegno di legge n. 4860 (norme generali sull'attività amministrativa), relativamente al quale ricorda che sono pervenuti alla Commissione documenti inviati dall'Associazione degli studiosi del diritto amministrativo nonché dall'Associazione degli avvocati amministrativisti della Toscana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PARDINI il quale, illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento in esame, osserva che esso si è reso necessario per la oggettiva urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate ed ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per provvedere all'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio. Ricorda inoltre che il provvedimento prevede forme di indennizzo a favore degli allevatori particolarmente colpiti dalle misure adottate. Nel complesso, si tratta di misure di cui appare evidente la necessità e l'urgenza; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI osserva, criticamente, che l'urgenza del decreto appare determinata dal fatto che le amministrazioni competenti non hanno provveduto allorché si doveva provvedere, secondo quanto emerge dallo stesso testo del decreto in titolo.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene che il provvedimento in esame imponga adempimenti cui è difficile dare corso. Ricorda quindi la realtà del sistema di macellazione dei bovini nel territorio della regione Marche inopportuno centralizzato in un unico mattatoio. Auspica quindi che si provveda a definire interventi che garantiscano gli allevatori e risultino di facile e puntuale applicazione.

Agli intervenuti replica il relatore PARDINI il quale osserva che l'urgenza del provvedimento, piuttosto che dalla esigenza di distruzione del materiale ad alto rischio e stoccaggio del materiale a basso rischio, è soprattutto motivata dalla necessità di disporre forme di indennizzo a favore degli allevatori per i costi sopportati a causa dell'adozione delle misure imposte dall'Unione europea.

Il senatore ROTELLI, pur comprendendo, nel merito, questa motivazione, osserva che essa non risulta dal preambolo del provvedimento che reca ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento di urgenza.

Il sottosegretario BORRONI ribadisce le motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare il provvedimento, che si è reso necessario per regolare le modalità di distruzione del materiale a più alto rischio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatore, la proposta di parere favorevole è quindi approvata dalla Commissione.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore BESOSTRI illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

che le norme si applichino ai mutui a tasso fisso e variabile, i cui tassi sono divenuti usurari, e tengano conto del costo effettivo delle provviste per i mutuant;

che la retroattività inerente all'interpretazione autentica non incida sui tempi di prescrizione del reato di usura;

che nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione si debba dare la priorità, assegnando un congruo termine alle parti, alla rinegoziazione delle condizioni dei prestiti, rendendo più agevole e meno onerosa anche l'estinzione anticipata;

che ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 della Costituzione dovrebbe essere possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità, per le quali il mutuo è stato contratto, ed ai soggetti mutuatari;

che nella disciplina transitoria si tenga conto delle procedure esecutive in corso dipendenti dal mancato pagamento di ratei di mutui usurari in base alla disciplina previgente al decreto legge».

Su questa proposta si apre quindi un dibattito.

Il senatore MAGNALBÒ ed il senatore SCHIFANI chiedono che la Commissione si pronunci nella seduta di domani su questa proposta che reputano meritevole di un'approfondita riflessione.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE il quale segnala il rischio di un'irrazionalità della disciplina che potrebbe condurre a problemi di costituzionalità della medesima. Ricordato infatti il tenore dell'articolo 644 del Codice penale rileva che la Corte di cassazione ha dato un'interpretazione di questa disposizione che fa rilevare, ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento del pagamento e non quello della stipula del contratto. Con il provvedimento in esame si è inteso fornire un'interpretazione autentica di questa disciplina, secondo la quale il momento cui occorre rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse è quello della conclusione del contratto. Occorre dunque, per evitare un'irrazionalità della disciplina, individuare puntualmente le fatti-

specie che – nonostante la nuova interpretazione – si vogliono mantenere comunque penalmente sanzionate.

Il senatore MANZELLA chiede invece chiarimenti con riguardo al riferimento relativo al «costo della provvista». A quest'ultimo proposito il relatore BESOSTRI osserva che il beneficiario del mutuo può avere estinto il mutuo medesimo.

Il senatore PASTORE ricorda che anche dalle audizioni svolte presso le Commissioni di merito sono emersi numerosi problemi di ragionevolezza e coerenza del decreto-legge: in sostanza, vi è una disposizione qualificata come interpretazione autentica, di cui occorre valutare la legittimità costituzionale in quanto la norma interpretata in via di legislazione d'urgenza è già stata oggetto di interpretazione giurisdizionale, in sede di giudizio di legittimità. Ribadito che il profilo civilistico della questione sembra risolvibile in modo più agevole, gli aspetti di diritto penale sono molto più problematici, perché eliminando il pagamento di ratei usurari come elemento costitutivo di fattispecie penale in realtà si modifica il reato di usura, così come definito dal nuovo articolo 644 del codice penale. Di conseguenza, sarebbe più opportuno, e certamente più coerente ai principi generali dell'ordinamento, modificare direttamente la disciplina legislativa del reato di usura, con piena assunzione di responsabilità politica anche dinanzi all'opinione pubblica. Nondimeno, anche un'eventuale scelta di tale tenore non risolverebbe automaticamente il problema in questione sotto l'aspetto civilistico, giacché la nullità contrattuale non potrebbe esserne una conseguenza automatica con efficacia retroattiva.

Secondo il presidente VILLONE, nella valutazione del decreto-legge occorre mantenere ben distinto il profilo di diritto penale da quello di natura civilistica, distinguendo anche i problemi concernenti le banche e i mutui dalla questione generale del delitto di usura.

Concorda il senatore MAGNALBÒ.

Si conviene, quindi, di proseguire l'esame nella seduta di domani.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2000.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che la senatrice Dentamaro, relatrice sui disegni di legge in titolo, è temporaneamente immobilizzata nella sua città a causa di un infortunio. D'accordo con la stessa relatrice, egli ritiene comunque opportuno proseguire nell'illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da lei presentati, con l'auspicio che la senatrice Dentamaro possa riprendere nei prossimi giorni la propria attività. Formula in proposito i suoi auguri alla senatrice Dentamaro anche a nome della Commissione.

Il senatore SCHIFANI si associa alle espressioni di solidarietà formulate dal Presidente per l'incidente accaduto alla senatrice Dentamaro e ritiene senz'altro possibile procedere nella illustrazione dei subemendamenti, considerando pienamente giustificata l'assenza della relatrice e nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato l'esame dei disegni di legge in titolo. Al riguardo, intende precisare che non vi è alcun proposito ostruzionistico da parte dei Gruppi parlamentari che fanno riferimento alla Casa delle libertà, diversamente da quanto dichiarato dal senatore Angius nella seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato. Illustra, quindi, il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8, che introduce elementi di contraddittorio nell'accertamento dell'illecito e commisura l'entità delle sanzioni alla gravità effettiva degli abusi, correggendo le dimensioni iperboliche delle sanzioni proposte dalla relatrice. Nello stesso senso i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/12 /11 e 9, sostituiscono a sanzioni di natura ablativa, misure egualmente dissuasive ma rispettose dell'esigenza di accertare le responsabilità prima di procedere a interventi repressivi.

Quanto all'emendamento 6.500, il subemendamento 6.500/6 rimodula la sanzione in misura più ragionevole ed equa, senza pervenire a quella entità espropriativa che sarebbe realizzata con l'approvazione delle proposte avanzate dalla relatrice. Allo stesso modo, il subemendamento 6.500/7 prevede la sospensione e non la revoca immediata degli atti di concessione e di autorizzazione.

Il subemendamento 7.500/16 è inteso a sollecitare un chiarimento per distinguere tra alienazione e trasferimento, mentre il subemendamento 7.500/10 postula una verifica attenta e puntuale dell'ipotesi di simulazione nell'alienazione, con sospensione della sanzione fino all'accertamento definitivo in sede giurisdizionale ma con la possibilità, nel frattempo, di richiedere misure cautelari. Il subemendamento 7.500/11 rimodula la sanzione pecuniaria nei termini già indicati in precedenza.

Il subemendamento 8.500/7 ripropone, come nel testo approvato dalla Camera dei deputati, l'esigenza di una facoltà di scelta del gestore da parte dell'interessato, pur con le dovute garanzie sulle qualità soggettive dei possibili candidati alla gestione. Il subemendamento 8.500/8 intende assicurare la tutela dell'impresa e delle sue risorse, anche umane, inibendo la revoca *ad nutum* degli amministratori da parte del gestore ma prevedendo una simile possibilità solo per giusta causa; nello stesso senso è la proposta contenuta nel subemendamento 8.500/9.

Il subemendamento 8.500/4 elimina una sanzione penale che appare abnorme, data la responsabilità del gestore mentre il subemendamento 8.500/5 propone una sanzione diversa e più equilibrata.

Il subemendamento 13.500/4 prevede la definizione di un procedimento amministrativo per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni, munito delle essenziali garanzie di contraddittorio.

Il subemendamento 13.500/5 è diretto a preservare le garanzie di tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti sanzionatori, diversamente dalla drastica scelta restrittiva proposta dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**

Art. 5.

5.500 (nuovo testo)/8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (nuovo testo)/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

5.500 (nuovo testo)/12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5.500 (nuovo testo)/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

5.500 (nuovo testo)/13

DUVA

All'emendamento 5.500, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al *trust*».

5.500 (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

Art. 6.**6.500/5**

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici», sopprimere le parole da: «nonché» a: «bilancio dello Stato».

6.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6.500/6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: «In ogni altro caso» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: «altro»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.500/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

6.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e alla Consob».

6.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato*). – 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

Art. 7.

7.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

7.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

7.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

7.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

7.500/13

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.500/22

DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «di parenti entro il secondo grado, di affini», con le seguenti: «di parenti o affini».

7.500/14

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il quarto grado».

7.500/15

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».

7.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.

7.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.

7.500/16

SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».

7.500/10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».

7.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

7.500/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4».

7.500/17

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

7.500/6

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

7.500/18

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7.500/19

PASTORE, SCHIFANI

7.500/7

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».

7.500/8

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.500/20

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».

7.500/21

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato».

7.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 7. – (Alienazione o trasferimento delle attività economiche). –*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono

gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

Art. 8.

8.500/10

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: «con un soggetto», fino alla fine del periodo, con: «con un gestore scelto dall'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore».

8.500/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: «con determinazione adottata», con le seguenti: «dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta».

8.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

8.500/11

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «dal Presidente della Consob e».

8.500/13

DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: «interessato» aggiungere le seguenti: «o imprese da questi controllate»; al comma 8, sostituire le parole: «rende all'interessato il conto della gestione», con le seguenti: «fornisce all'interessato rendiconto contabile

della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave.».

8.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti.».

8.500/8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

8.500/4

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

8.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli ammini-

stratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

8.500/6

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.

L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione».

8.500/2

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: «con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti», con le parole: «con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati».

8.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «con un dottore», fino alla fine, con le seguenti: «un gestore che agirà come institore a norma del codice civile».

8.500/3

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione del patrimonio trasferito).».

8.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Gestione fiduciaria*). – 1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

Art. 9.

9.500/4

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.

9.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: «pari» con le parole: «in misura pari» e la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

9.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni».

9.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 300 milioni».

9.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo», con le seguenti: «da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Controlli e sanzioni a carico dei gestori*). – 1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- *bis* e 32- *ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore,

informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Art. 10.

10.500/2

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statale ove esso sia stato costituito – si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fidejussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.».

10.500/3

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: «la successiva restituzione», con le seguenti: «la loro successiva restituzione», e sopprimere le seguenti: «in ogni caso».

10.500/1

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio.».

10.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Regime fiscale*). – 1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all'interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

Art. 12.**12.500**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa*). – 1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

Art. 13.

13.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante».

13.500/4

SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400.».

13.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

13.500/3

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: «di accertamento».

13.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.

13.500/6

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», fino alla fine del periodo.

13.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – (*Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità Garante*). – 1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

687^a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) BONFIETTI. – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore FASSONE preannunzia che nel corso della settimana sarà sua cura presentare un nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo, sostitutivo del precedente pubblicato in allegato al resoconto sommario del 9 novembre 2000 e riaggiornato tenendo conto dei contenuti del decreto-legge n. 341 del 2000.

Prende atto la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER LA TRATTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3658

Il senatore GRECO rappresenta al sottosegretario Maggi e al Presidente viva sollecitazione per una pronta definizione del disegno di legge n. 3658, in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati.

Prende atto il presidente PINTO.

IN SEDE DELIBERANTE

(4843) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2000.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale. Annuncia altresì che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alle rispettive repliche.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il relatore RUSSO e il sottosegretario MAGGI esprimono parere favorevole.

Il presidente PINTO constata la presenza del prescritto numero di componenti della Commissione.

Senza discussione è messo in votazione ed approvato l'emendamento 1.1.

L'articolo 1 è quindi messo in votazione ed approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 2.1, il quale intende favorire quanto più possibile – entro una scadenza contenuta – un nuovo tentativo di conciliazione dei coniugi, che nell'interesse della prole e dei coniugi medesimi, potrebbe far seguito al primo, rituale tentativo di conciliazione se questo non riuscisse.

Il senatore CENTARO illustra quindi l'emendamento 2.2 che intende, a sua volta, reimpostare in maniera più sistematica la formulazione dei

commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 708 del codice di procedura civile, come riscritto dall'articolo 2 del disegno di legge in discussione.

Il relatore RUSSO dà poi conto dell'emendamento 2.3, che mira – fra l'altro – a far sì che il coniuge convenuto sia avvertito, nel contesto dell'ordinanza adottata dal presidente in esito al tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile, che la costituzione oltre il termine assegnato implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Tale disposizione – aggiunge il relatore – si coordina anche con la previsione che il convenuto non può proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio oltre il termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167. La norma è chiaramente finalizzata a garantire una parità sostanziale fra ricorrente e convenuto quanto al deposito degli atti di causa, nonché a tutelare la parte che si fosse presentata alla prima udienza di comparizione personale senza l'assistenza del difensore.

Il senatore CENTARO esprime perplessità sull'emendamento 2.1, considerato che nella normativa già vigente l'articolo 185 del codice civile prevede in via generale che il tentativo di conciliazione delle parti può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Condivisione esprime, poi, in merito all'emendamento 2.3, auspicandone un coordinamento con l'emendamento 2.2 da lui sottoscritto, che gli appare, a sua volta, dal punto di vista strutturale più soddisfacente dei capoversi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2 del testo in discussione.

Il senatore Antonino CARUSO rileva che l'emendamento 2.1 si colloca all'interno di una apprezzabilissima tendenza che vuole potenziare la fase preliminare della conciliazione dei coniugi. Peraltro, esprime il timore che la collocazione dell'emendamento nell'ambito dell'articolo 708, come modificato dall'articolo 2 del disegno di legge, possa portare a conseguenze non funzionali allo scopo. Esprime, poi, apprezzamento per l'emendamento 2.3.

Il senatore BUCCIERO condivide le finalità dell'emendamento 2.1, aggiungendo altresì che esso guadagnerebbe dall'inserimento di una modifica che prevedesse l'obbligo del presidente di motivare, nel fissare un ulteriore tentativo di conciliazione.

Il presidente PINTO sottolinea che l'emendamento 2.1 da lui presentato intende corrispondere alla preminente tutela dell'unità familiare la quale giustifica senz'altro una, se pur breve, protrazione della fase dinanzi al presidente.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il RELATORE condivide le finalità sottese all'emendamento 2.1, che si rifà all'ispirazione – da lui condivisa – del potenziamento della fase conciliativa. Osserva, altresì come, pur essendo l'emendamento 2.1 coincidente con una prassi già in larga parte attuata dai tribunali, esso avrebbe indubbiamente il pregio di normativizzare tale prassi: in conclusione esprime, quindi, parere favorevole non apparentogli, altresì, necessario apportare le modifiche prefigurate dal senatore Bucciero. Non ritiene invece necessario il coordinamento del suo emendamento 2.3 con l'emendamento 2.2, prospettato dal senatore Centaro, apparentogli preferibile mantenere il testo dell'articolo 2 come proposto dal disegno di legge in discussione e pertanto esprime parere contrario sull'emendamento 2.2.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.2.

Il senatore Antonino CARUSO, pur ribadendo le perplessità già espresse sull'emendamento 2.1, sottolinea che comunque, qualora ci si dovesse orientare per l'approvazione di tale emendamento, sarebbe in ogni caso necessario collocare altrove la previsione in esso contenuta e, in secondo luogo, limitare ad una sola volta la possibilità del rinvio.

Il senatore CALLEGARO manifesta le proprie perplessità sull'emendamento 2.1 evidenziando come, pur nella diversità degli orientamenti giurisprudenziali, già oggi sia riconosciuta nella prassi la possibilità di un rinvio qualora lo stesso sia funzionale ad un'eventuale conciliazione delle parti.

Il presidente PINTO, prendendo atto dell'andamento del dibattito, ritira l'emendamento 2.1.

Il relatore RUSSO ritiene opportuno che rimanga agli atti della Commissione che il ritiro dell'emendamento 2.1 è stato motivato dalla circostanza che tale proposta emendativa è stata ritenuta sostanzialmente superflua.

Concorda il presidente PINTO.

Il senatore CENTARO, accogliendo un invito del relatore RUSSO, ritira l'emendamento 2.2.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 2.3, nonché l'articolo 2 come emendato.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore RUSSO illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2 e chiede al relatore Russo se non ritenga necessario mantenere la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 in esame.

Il relatore RUSSO non ritiene necessario riproporre la previsione cui ha fatto riferimento il senatore Centaro in quanto se non è stata ancora tenuta l'udienza prevista dall'articolo 707 del codice di procedura civile le parti non rischiano di essere pregiudicate. Rileva che l'approvazione dell'emendamento 4.1 precluderebbe l'emendamento 4.2.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 4.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.2.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 5.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 5.1 su cui esprime parere favorevole il relatore RUSSO, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 5.1 nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

Il senatore BUCCIERO esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione e annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore CALLEGARO annuncia la sua astensione, manifestando alcune perplessità sui contenuti del disegno di legge in titolo e ritenendo che esse implicino il rischio di un allungamento dei tempi processuali.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia nella convinzione che le modifiche contenute nel testo in votazione assicureranno una maggiore celerità del procedimento in materia di separazione personale dei coniugi.

Dopo che la Commissione ha conferito mandato al relatore Russo a procedere alle modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie, posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4843

Art. 1.

1.1

CENTARO

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 706 ivi richiamato, sostituire la parola «stessa» con la parola «domanda».

Art. 2.

2.1

PINTO

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 708 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: «Se la conciliazione non riesce» inserire le altre: «e salvo che ritenga utile, nell'interesse della prole e dei coniugi, un nuovo tentativo di conciliazione da fissarsi entro un termine non superiore a 30 giorni».

2.2

CENTARO

Al comma 1, sostituire il capoverso quarto, quinto e sesto dell'articolo 708 del codice di procedura civile ivi richiamato, con i seguenti:

«Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma del comma che precede.

Con l'ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve contenere quanto prescritto dall'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 con l'avvertimento in caso di mancata comparizione all'udienza di cui al comma 2 dell'articolo 706 che la costituzione oltre il termine assegnato comporta le decadenze di cui all'articolo 167.

Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui questa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-*bis* ridotti a metà».

2.3

Russo

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 708 del codice di procedura civile ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del sesto comma e l'ultimo periodo dell'articolo 708-bis del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 1 del successivo articolo 3.

Art. 4.

4.1

Russo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Norma transitoria*). – 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano ai procedimenti nei quali il ricorso è depositato successivamente alla entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 si applicano, oltre che ai procedimenti indicati nel precedente periodo, anche a quelli nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato depositato il ricorso, ma non è stata ancora tenuta l'udienza prevista dall'articolo 707 del codice di procedura civile».

4.2

CENTARO

Sostituire la parola «iniziati» con la parola «instaurati».

Art. 5.

5.1

ANTONINO CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo alla» con le parole: «trenta giorni dopo la».

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di Indagine conoscitiva sul livello di conoscenza, da parte italiana, dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego.

Il PRESIDENTE ricorda di aver prospettato già nel dibattito in Assemblea alla presenza del Ministro della Difesa, la scorsa settimana, l'idea di svolgere un'indagine conoscitiva sul livello di conoscenza, da parte italiana, dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego.

Reputa opportuno che la Commissione deliberi in proposito nell'odierna seduta.

Si apre la discussione.

Il senatore MANCA condivide l'iniziativa del Presidente e i confini che egli ne ha prospettato. Tanto più necessaria appare l'indagine conoscitiva, quanto più evidente è la reiterata reticenza del governo nel corso degli ultimi anni, allorchè rispondeva agli atti di sindacato ispettivo presentati dai senatori.

Il senatore SEMENZATO ricorda di aver presentato la scorsa settimana una proposta d'inchiesta monocamerale sulle morti e malattie dei

militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito. Invita quindi a valutare attentamente e con accortezza quale percorso giuridico seguire. Segnala la necessità per il Parlamento di privilegiare la trasparenza, che può essere garantita soprattutto dall'inchiesta che dispone, come noto, di una maggiore coerenza vincolante.

Il senatore PERUZZOTTI ricorda di aver presentato nel 1996 una proposta di inchiesta sulle malversazioni nelle caserme e parimenti ricorda che tale iniziativa non fu sostenuta dalla maggioranza, che preferì invece limitarsi a varare una generica Commissione di studio. Ebbene, di fronte all'alternativa fra un'indagine conoscitiva e una Commissione di inchiesta sulla tragica esperienza relativa all'uso dell'uranio, si esprime per una scelta di alto profilo, e quindi in senso favorevole alla proposta di inchiesta parlamentare.

Invita quindi a non cedere ad eventuali pressioni esterne per soluzioni di minor valore e ribadisce che la soluzione monocamerale per la Commissione d'inchiesta avrebbe l'ulteriore pregio di non coinvolgere l'altro ramo del Parlamento, che ha già intrapreso la strada dell'indagine conoscitiva.

Il senatore RUSSO SPENA manifesta perplessità verso il varo di un'indagine conoscitiva, parallela a quella dell'omologa Commissione della Camera dei Deputati; pertanto, qualora si voglia realmente accertare le connessioni fra le morti e le malattie dei militari italiani e agli effetti radioattivi e tossici non si può non seguire l'intuizione d'istituire una Commissione d'inchiesta che proceda con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ciò premesso manifesta quindi scetticismo verso l'idea di svolgere un'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE precisa che la sua iniziativa era indipendente dalla proposta istitutiva di una Commissione d'inchiesta.

Il senatore GUBERT sottolinea che è necessario chiarire quale sia il livello di conoscenza da parte italiana di informazioni riservate all'interno della NATO. Condivide comunque la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva, ma vede con favore anche l'idea d'istituire parallelamente una Commissione di inchiesta parlamentare.

Il senatore PELLICINI condivide l'allarme sul problema dell'uso di armi all'uranio sia nella guerra del Golfo, che in Somalia e in Bosnia. I dati di fatto disponibili sui presumibili danni ai militari e alle popolazioni sono preoccupanti, mentre il ministero della Difesa non sembra essere stato tempestivo nel render noti gli elementi di volta in volta disponibili. Qualora, invece, fosse vero che l'Italia è venuta a conoscenza solo nel novembre dello scorso anno dell'uso di tali armi pericolose, lo scenario politico sarebbe diverso, ma sotto altra prospettiva parimenti drammatico. Conclude auspicando l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Il PRESIDENTE precisa che il citato Documento XXII, numero 72, sarà all'ordine del giorno della prossima settimana e che le due proposte non sono da intendersi come elusive l'una dell'altra.

Il senatore AGOSTINI premette che sarebbe stata preferibile una riunione congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato per valutare insieme il da farsi. Quanto alla via da percorrere ritiene preferibile adottare lo strumento dell'inchiesta parlamentare e non tanto quello dell'indagine conoscitiva.

Il senatore FIRRARELLO ricorda l'esigenza di fornire segnali chiari all'opinione pubblica, legittimamente allarmata. Chiede l'istituzione di un organismo interno alla Commissione, la cui presidenza andrebbe affidata ad un esponente dell'opposizione. Paventa il rischio di psicosi fra la popolazione e rammenta che le strutture pubbliche debbono fornire risposte chiare e precise.

Il senatore FORCIERI sottolinea la doppia esigenza di evitare eccessi sui media, sia nel senso di una enfattizzazione fuorviante, sia ancor peggio, di un minimalismo nell'informare l'opinione pubblica.

Pertanto, il Parlamento deve favorire il rapporto corretto fra l'opinione pubblica e le istituzioni e anche all'interno stesso del circuito istituzionale. L'esperienza militare nei Balcani ha fornito all'Italia indubbi benefici - e tali aspetti non sono fortunatamente in discussione -; si impone quindi la necessità di favorire l'acquisizione di ogni elemento conoscitivo sul problema drammatico dell'uso delle armi all'uranio. Si esprime a favore di entrambi gli strumenti in discussione, ossia l'indagine conoscitiva e l'inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione: preannuncia a tal riguardo la presentazione per la seduta pomeridiana dell'Assemblea di un disegno di legge volto ad istituire una Commissione di inchiesta bicamerale. Condivide comunque la scelta del Governo di istituire una Commissione medica per fornire elementi di certezza ai militari ed alle loro famiglie.

Manifesta una sola preoccupazione in ordine all'inchiesta, legata all'ampiezza temporale della medesima, posto che la legislatura è nella fase finale della sua esistenza.

Il senatore LORETO condivide gran parte di quanto è stato espresso nel dibattito, specie in relazione alle preoccupazioni diffuse fra l'opinione pubblica. Tuttavia, reputa necessario fornire risposte ragionevoli a problemi da inquadrare in una cornice razionale. La progettata idea di un'inchiesta parlamentare, pur valida in sé e per sé, si espone al rischio però di non essere sostenuta da un sufficiente arco temporale a disposizione. Preferisce quindi privilegiare il più snello strumento dell'indagine conoscitiva, di più agevole configurazione.

Il senatore VIVIANI aderisce alla proposta di varare uno strumento agile, pragmatico e parametrato, del resto, al tempo a disposizione dei senatori nella presente legislatura. Si esprime, pertanto, a favore dell'idea di svolgere un'indagine conoscitiva con obiettivi precisi e non velleitari.

Il sottosegretario MINNITI manifesta la disponibilità piena del Governo a collaborare in ogni maniera all'accertamento della verità. Con riferimento poi all'odierno dibattito, premessa la estraneità del Governo alla decisione di metodo, si permette di segnalare che il varo dell'indagine conoscitiva, quale prospettata dall'odierno ordine del giorno della Commissione, non si sovrapporrebbe con quella già deliberata presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Invita, poi, con riferimento allo strumento dell'inchiesta parlamentare, ad evitare duplicazioni infruttuose fra i due rami del Parlamento.

Il PRESIDENTE difende la sua scelta di iscrivere all'ordine del giorno la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva e propone il seguente programma di audizioni: il Presidente del Comitato militare della NATO, il Presidente del Comitato scientifico ad hoc del Ministero della difesa, il Capo di Stato Maggiore della difesa, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante Supremo delle Forze alleate in Europa, il Rappresentante permanente dell'ONU in Italia, il Segretario generale della NATO, i Presidenti del Consiglio e i Ministri della difesa italiani pro-tempore e i comandanti dei reparti italiani avvicendatisi in Bosnia-Herzegovina nel corso degli anni.

Il senatore SEMENZATO interviene per dichiarazione di voto e rileva con interesse che l'odierno dibattito si è dipanato attraverso posizioni concettuali estranee a collocazioni partitiche. Fa però presente che sarebbe stato preferibile iscrivere contestualmente all'ordine del giorno sia la proposta di indagine conoscitiva sia quella di inchiesta parlamentare. Pertanto, preannuncia il suo voto contrario con argomentazioni legate al profilo procedurale.

La proposta di svolgere l'indagine conoscitiva è, previo accertamento del numero legale, approvata.

I senatori MANCA e RUSSO SPENA chiedono quindi di iscrivere all'ordine del giorno della seduta di domani la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie di militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito, presentata dai senatori Semenzato, Manconi e Athos De Luca.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI,
MERCLEDÌ 17 GENNAIO*

Il PRESIDENTE rende noto che l'ordine del giorno della seduta di domani, 17 gennaio, già convocata per le ore 15, è integrato con l'esame in sede referente del Documento XXII, n. 72, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito», d'iniziativa dei senatori Semenzato, Manconi e Athos De Luca.

La seduta termina alle 16,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

502^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione.**

Il sottosegretario CARLI risponde all'interrogazione n. 3-04114 del senatore Michele De Luca sulle celebrazioni verdiane in programma a Parma nel 2001. Al riguardo, egli chiarisce anzitutto che la Fondazione Giuseppe Verdi non è mai intervenuta nella scelta dei singoli artisti, che evidentemente esula dalla sua sfera di competenza, limitata agli aspetti di carattere amministrativo o politico. Con lo stesso spirito, il Consiglio della Fondazione Verdi ha raccomandato al Sovrintendente Le Moli e al Direttore artistico Cagli di utilizzare, migliorare e rafforzare le istituzioni musicali presenti sul territorio. In tale ottica, è stata attribuita al Teatro Regio la responsabilità della produzione delle opere in programma, con conseguente allargamento di organici e maestranze ovviamente anche locali. Analogamente, con la Fondazione Arturo Toscanini è stato siglato un accordo per la costituzione dell'orchestra del Centenario, che diventerà lo strumento delle celebrazioni per tutte le opere in programma. Per quanto riguarda il coro, la cooperativa artisti del coro normalmente ingaggiata dal Teatro Regio non poteva essere utilizzata tal quale nelle celebrazioni; si è pertanto favorito un accordo con la cooperativa del coro di Reggio Emilia, creando una società a proprietà paritaria, che rappresenta l'investimento e il futuro dell'iniziativa.

Nella medesima prospettiva di continuità, è stata dedicata particolare attenzione al settore della prosa: tramite una convenzione con la Fonda-

zione Teatro Due sarà realizzato un omaggio al grande drammaturgo William Shakespeare, che fu fonte di significativa ispirazione per Verdi.

L'enorme sforzo di riqualificazione svolto ha già prodotto – conferma il Sottosegretario – importanti risultati, fra cui la nascita dell'Associazione Reggio-Parma che darà vita dal 2002 a un grande festival dello spettacolo dal vivo di danza, prosa, opera e musica, in grado di competere internazionalmente e sviluppare una vera e propria impresa culturale.

Il Sottosegretario conclude fornendo informazioni dettagliate sugli spettacoli in programma.

Replica il senatore Michele DE LUCA, il quale si dichiara solo parzialmente soddisfatto. Pur non contestando la ricostruzione offerta dal Sottosegretario, ricorda infatti che nella sua interrogazione egli non aveva inteso porre in discussione la qualità delle celebrazioni in programma, bensì segnalare il forte dissenso sociale determinatosi a livello locale, di cui è testimonianza la manifestazione alternativa all'inaugurazione ufficiale prevista per il 27 gennaio prossimo e consistente nella messa in scena dell'*Aida* a Busseto, con la regia di Zeffirelli.

Ciò offre il segno inequivocabile della frattura creatasi sul territorio, a suo avviso prevalentemente causata dalla scarsa utilizzazione assicurata, nell'ambito delle celebrazioni, alle pur significative risorse artistiche locali. A titolo di esempio, egli ricorda che un solo artista del coro del Teatro Regio – benchè tradizionalmente caratterizzato da una elevatissima qualità – è stato inserito nel nuovo coro; che nessuna delle orchestre della Fondazione Toscanini è direttamente utilizzata nelle celebrazioni; che numerosi altri talenti locali, quali il basso Michele Pertusi, il maestro Romano Gandolfi e il celeberrimo Renato Bruson non sono stati chiamati a recare il loro valido contributo.

Da tali emarginazioni, che sembrano implicare un vero e proprio spirito di «colonizzazione» dell'esterno, è scaturito un dissenso sociale diffuso che, unito al timore per le sorti delle istituzioni musicali tradizionali al termine delle celebrazioni, fa paventare un triste futuro per la musica nella città di Parma.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12,20.

503^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio 2001.

Il presidente BISCARDI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI dichiara la responsabile comprensione del Gruppo Forza Italia rispetto alle motivazioni del provvedimento di urgenza, pur conseguente ad un errore del Governo, che ancora una volta ha esorbitato dai limiti di una delega concessa dal Parlamento. Ritiene comunque che, stante la situazione, il provvedimento sia indispensabile e si riserva di valutare nel merito gli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore BEVILACQUA conviene con un giudizio di massima favorevole al provvedimento. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica testimoniano tuttavia una adesione non incondizionata. Si riserva pertanto di manifestare un orientamento definitivo sulla base dell'atteggiamento che su di essi assumeranno il Governo e la maggioranza.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio interesse nei confronti del provvedimento che, confermando la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, è suscettibile di assicurare nuova linfa a vecchie istituzioni.

Il senatore RESCAGLIO chiede chiarimenti in ordine all'errore del Governo lamentato dal senatore Ascutti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore NAVA, il quale ribadisce il proprio giudizio positivo sul provvedimento, che assicura la presenza dei privati nella gestione degli enti lirici.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario CARLI, il quale risponde puntualmente al senatore Rescaglio richiamando la sentenza n. 503 del 2000 con la quale la Corte costituzionale ha annullato, per eccesso di delega, il decreto legislativo n. 134 del 1998: tale decreto, emanato dal Governo sulla base degli articoli 11 e 14 della legge n. 59 del 1997 (legge «Bassanini uno»), aveva nuovamente posto mano all'articolazione degli enti lirici, peraltro già riformati dal decreto legislativo n. 367 del 1996. L'annullamento dell'intero decreto n. 134 ha tuttavia creato un vuoto legislativo insostenibile per alcuni degli enti lirici già trasformati in fondazioni, sui quali si sarebbero prodotti con efficacia immediata effetti devastanti: decadenza dei consigli di amministrazione e conseguente commissariamento, ritorno al sistema di contabilità pubblica, trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. Per tali motivi il Governo ha ritenuto di procedere d'urgenza con l'adozione di un decreto-legge, che auspica sia sollecitamente convertito in legge dal Parlamento.

Il presidente OSSICINI informa che dei tre emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale, uno necessita del parere della Commissione affari costituzionali. Qualora essi non fossero pertanto ritirati, occorrerebbe sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, il che tuttavia contrasta con la prospettiva di un suo prossimo esame in Assemblea.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di non ritirare gli emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,35.

Il presidente OSSICINI, stante la necessità di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta, sospesa alla ore 15,40, è ripresa alle ore 16.

(4864) *Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(4631) *BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*

(4645) *BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari*

(4874) *ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – si era conclusa la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda anzitutto le ragioni, condivise da tutti gli schieramenti politici, che indussero il Parlamento nell'agosto 1999 ad approvare la legge n. 264 sulla programmazione degli accessi ai corsi universitari. Tale legge – osserva – non è scaturita infatti solo dalla necessità di rispettare vincoli di carattere comunitario, bensì anche e soprattutto dalla presa d'atto dell'anomalia italiana, che registra un numero di domande di immatricolazione ad alcuni corsi universitari immensamente superiore alle effettive necessità, nonché alle medie europee. Ogni anno, sono infatti oltre 20.000 i giovani che chiedono di immatricolarsi alla facoltà di medicina e chirurgia, 7.000 quelli che presentano domanda per odontoiatria e alcune migliaia quelli che scelgono medicina veterinaria. A fronte di tale situazione, appare pertanto impraticabile la proposta – emersa nel corso del dibattito – di sostituire la programmazione degli accessi con uno sbarramento dopo il primo anno di frequenza, che sortirebbe comunque l'effetto di congestionare oltre misura le sedi universitarie. Del resto, rispetto alle 20.000 domande di immatricolazione a medicina e chirurgia, il numero di 7.000 ammissioni annuali può risultare limitato solo in apparenza, atteso che l'Italia registra la più alta percentuale di medici abilitati per abitante di Europa. Né va dimenticato che tale *curriculum* universitario ha una durata temporale assai estesa e pertanto rappresenta un investimento che non può essere vanificato da uno scarso riscontro professionale.

La legge n. 264, prosegue il Sottosegretario, demanda altresì ad un decreto ministeriale le modalità per la selezione dell'accesso, stabilendone alcuni criteri e circoscrivendone l'oggetto all'accertamento delle conoscenze culturali dello studente, anche sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore. La legge non prevede invece che la prova selettiva tenga conto del *curriculum* scolastico, in considerazione del fatto che la forte differenziazione fra percorsi scolastici rende la votazione finale dell'esame di maturità un elemento di equità solo apparente. Né, d'altronde, era emersa in Parlamento la volontà di ripristinare la canalizzazione degli studi universitari rispetto a quelli scolastici, abolita sull'onda dei movimenti studenteschi del 1968-1969.

Nel corso del presente dibattito, prosegue ancora il Sottosegretario, non sono peraltro mancate riserve sullo svolgimento dei *test* attitudinali. A tale proposito, egli tiene tuttavia a ricordare che essi rappresentano una modalità selettiva scientificamente studiata, sono definiti da una commissione riconosciuta a livello internazionale ed hanno avuto regolare riscontro nella successiva carriera accademica degli ammessi. Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità, per la prima volta quest'anno la prova unica è stata interamente informatizzata, affinché nessuna mano intervenisse in alcuna fase del processo.

Egli si sofferma quindi sugli aspetti giuridici peculiari dei ricorsi presentati con riferimento all'anno accademico 1999-2000. Al riguardo, ricorda che con la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, la Corte costituzionale ha sì invitato il Parlamento e il Governo a farsi carico di una disciplina legislativa degli accessi universitari. Nel contempo ha tuttavia riconosciuto legittimo il principio della programmazione degli accessi per determinati corsi universitari (stabiliti in sede europea) e ha rinvenuto nelle direttive comunitarie il presupposto legittimante della programmazione degli accessi anche in assenza di una apposita disciplina legislativa. La Corte riconosceva pertanto implicitamente la legittimità della programmazione degli accessi all'epoca prevista dal regolamento ministeriale n. 245 del 1997, sia pure evidentemente con limitazione ai corsi previsti in sede comunitaria.

Benchè la legge n. 264 sia dunque intervenuta successivamente alla predisposizione dei bandi da parte delle università per l'anno accademico 1999-2000, non può disconoscersi che queste abbiano applicato una normativa pienamente legittima: il citato regolamento ministeriale n. 245. Né vi sono del resto pronunce di merito sulla inapplicabilità del regolamento n. 245. Al contrario, alcuni TAR (prevalentemente quelli del Lazio e della Liguria) hanno soltanto concesso la sospensiva del provvedimento di esclusione dall'immatricolazione, in alcuni casi anticipando addirittura nel provvedimento un orientamento di merito sfavorevole al ricorrente.

Nel consegnare poi alla Presidenza della Commissione una documentazione analitica sullo stato dei ricorsi, aggiornata al 20 ottobre 2000, egli fornisce alcuni dati significativi: su 3.930 ricorsi, sono state concesse 2.800 sospensive, di cui 1.904 sono state successivamente respinte dal Consiglio di Stato e solo 185 accolte (le altre sono ancora in attesa di giudizio). Da tali dati, emerge certamente una condizione di disparità, cui peraltro se ne aggiunge una ulteriore: alcune università hanno infatti recepito la sospensiva disposta dai TAR e hanno iscritto gli studenti, sia pure con riserva; altre hanno invece ritenuto di non dare seguito al provvedimento di sospensiva e hanno confermato l'esclusione degli studenti. Né va dimenticata la condizione di quei 15.000 studenti che non hanno superato i *test* di accesso ed hanno accettato l'esito della prova senza presentare ricorso.

Il Sottosegretario richiama infine l'attenzione della Commissione sulla comune volontà, dichiarata da tutte le parti politiche all'atto dell'approvazione dell'articolo 5 della legge n. 264, di non procedere in futuro ad

alcuna ulteriore sanatoria. Se infatti la sanatoria disposta dal predetto articolo 5 (relativa ai ricorsi presentati per l'anno accademico 1998-1999) aveva un suo fondamento, atteso che a quella data la disciplina recata dal regolamento n. 245 era soggetta al giudizio della Corte costituzionale, ciò non può dirsi per un'eventuale ulteriore sanatoria per l'anno accademico 1999-2000, essendo nel frattempo intervenuto il verdetto legittimante della Corte. Del resto, a differenza dei ricorsi presentati con riferimento all'anno accademico 1998-1999 (che furono promossi da agenzie facenti capo a studenti), i ricorsi riferiti all'anno accademico 1999-2000 sono stati promossi e sollecitati da agenzie facenti capo ad avvocati, che non hanno mancato di promuovere analoghi ricorsi anche avverso le esclusioni riferite all'anno accademico 2000-2001, prospettando ulteriori futuri provvedimenti di sanatoria.

Nell'esprimere quindi il timore che le richieste di sanatoria possano moltiplicarsi all'infinito se non si interrompe questa vera e propria «industria del ricorso», egli conferma la posizione del Governo già assunta alla Camera dei deputati, favorevole alle disposizioni contenute nel testo approvato da quel ramo del Parlamento finalizzate a ridurre il disagio degli studenti, ma fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di sanatoria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI ricorda che domani mattina alle ore 9 è previsto l'intervento in Commissione dei Sottosegretari per il tesoro e per la pubblica istruzione in ordine ai ritardati pagamenti degli stipendi ai precari della scuola. Ricorda altresì che, alle 14,30, è prevista l'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

426^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

(4437) CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

La Commissione conviene di accantonare gli articoli 9, 10, 12, 13 e 14, in attesa della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Si passa quindi all'articolo 15.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 15.1, con il parere contrario del RELATORE e dei RAPPRESENTANTI del Governo vengono posti separatamente ai voti e respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore BALDINI, la Commissione approva poi l'articolo 15 del testo adottato dal Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 16.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 16.1, con il parere contrario del RELATORE e dei RAPPRESENTANTI del Governo vengono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La Commissione approva quindi l'articolo 16 del testo adottato dal Comitato ristretto, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BALDINI.

Si passa all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Con il parere contrario del RELATORE e dei RAPPRESENTANTI del Governo sono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore BALDINI, la Commissione approva l'articolo 17 del testo adottato dal Comitato ristretto.

Viene poi dichiarato decaduto l'emendamento 17.0.1, essendo assenti i presentatori.

La Commissione conviene di accantonare l'articolo 18; si passa quindi all'articolo 19.

L'emendamento 19.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Con il parere contrario del RELATORE e dei RAPPRESENTANTI del Governo, posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti dal 19.2 al 19.19, mentre gli emendamenti 19.20, 19.21 e 19.22 vengono dichiarati decaduti.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti tutti gli emendamenti dal 19.23 al 19.38.

Il senatore BALDINI fa proprio e ritira l'emendamento 19.39, di contenuto sostanzialmente identico al successivo 19.40, sul quale il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario VITA esprime parere favorevole.

L'emendamento 19.40 viene quindi posto ai voti ed accolto.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti tutti gli emendamenti dal 19.41 al 19.66.

Il senatore VERALDI ritira l'emendamento 19.67 ed il senatore BALDINI fa proprio e ritira il 19.68.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore BALDINI, la Commissione approva quindi l'articolo 19 con le modifiche accolte.

Si passa all'articolo 20.

L'emendamento 20.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Il senatore VERALDI ritira l'emendamento 20.2.

L'emendamento del Governo 20.2 *bis*, con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e dei RAPPRESENTANTI del Governo, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti da 20.3 a 20.16.

Sull'emendamento 20.16 *bis* del Governo, il RELATORE si rimette alla Commissione. L'emendamento in questione, posto ai voti, è accolto.

Il senatore BESSO CORDERO ritira l'emendamento 20.17. Sono poi respinti gli emendamenti 20.18, 20.19 e 20.20.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore BALDINI, la Commissione approva quindi l'articolo 20 con le modifiche accolte.

Con separate votazioni sono infine respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi agli articoli dopo l'articolo 20 (da 20.0.1 a 20.0.13).

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DAL COMITATO
RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

Art. 15.

15.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive private», aggiungere le seguenti: «e le emittenti radiotelevisive del servizio pubblico».

15.3

CASTELLI

Al comma 1, dopo la parola: «Autorità», inserire le seguenti: «entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

15.4

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.5

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

15.6

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.7

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

15.8

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.9

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

15.10

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.11

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

15.12

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall’Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.13

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

15.14

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative».

15.15

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità», aggiungere le seguenti: «con apposito Regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

15.16

CASTELLI

Al comma 1, la parola: «settimanalmente» è sostituita dalla seguente: «trimestralmente».

15.17

CASTELLI

Al comma 1, la parola: «settimanalmente», è sostituita dalla parola: «bimestralmente».

15.18

CASTELLI

Al comma 1, la parola: «settimanalmente», è sostituita dalla parola: «mensilmente».

15.19

CASTELLI

Al comma 1, la parola: «settimanalmente», è sostituita dalla parola: «quindicinalmente».

15.20

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «i dati relativi ai programmi trasmessi», sono inserite le parole: «al netto delle interruzioni pubblicitarie».

15.21

BOSI

Al comma 1, dopo le parole: «dati relativi ai programmi», aggiungere le seguenti: «e alla pubblicità».

15.22

CASTELLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, in merito al rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 122/98».

15.23

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Fino a tale data, il registro si inende conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle comunicazioni e vidimato secondo le disposizioni

dell'articolo 2215 del codice civile, ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

15.24

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Le emittenti radiotelevisive private», sono aggiunte le seguenti: «e le emittenti radiotelevisive del servizio pubblico».

15.25

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive private», sono aggiunte le seguenti: «in ambito nazionale», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «per le emittenti radiotelevisive in ambito locale tale tempo è ridotto della metà».

15.26

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «emittenti radiotelevisive private», sono aggiunte le seguenti: «in ambito nazionale», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «per le emittenti radiotelevisive in ambito locale tale tempo è ridotto di un terzo».

15.27

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per la settimana successiva».

15.28

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci giorni successivi».

15.29

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i quindici giorni successivi».

15.30

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i venti giorni successivi».

15.31

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per le tre settimane successive».

15.32

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per il mese successivo».

15.33

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i quarantacinque giorni successivi».

15.34

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i settantacinque giorni successivi».

15.35

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «per i tre mesi successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per i due mesi successivi».

15.36

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse».

Art. 16.**16.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

16.2

CASTELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le opere connesse all'attuazione degli adempimenti necessari per il rispetto del piano in base al quale sono rilasciate licenze, concessioni ed autorizzazioni radiotelevisive sono dichiarate di pubblica utilità, anche in variante degli strumenti urbanistici. Le autorità competenti devono assicurare che tali opere siano realizzate con la massima urgenza, e si adoperano perchè siano rilasciate sollecitamente le necessarie autorizzazioni per l'installazione degli impianti».

16.3

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ove occorra».

16.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «a richiedere alle», con le parole: «ad ottenere dalle».

16.5

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ove occorra».

16.6

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «provvedono, ove occorra,» aggiungere le seguenti: «entro 30 giorni dal ricevimento della stessa».

16.7

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «dei comuni», inserire le parole: «, al fine di garantire il rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze».

16.8

SEMENZATO

All'articolo 16, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono rappresentare deroghe alle normative vigenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, e alle normative vigenti in materia di emissioni elettroma-

gnetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, 10 settembre 1998, n. 381».

Art. 17.

17.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

17.2

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

17.3

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.6

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.7

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.8

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.9

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.10

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.11

CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con le amministrazioni interessate, stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali assicurare la protezione delle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali».

17.12

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Tali disposizioni» *inserire le seguenti:* «, relative al funzionamento dei servizi di radiodiffusione ed alla sicurezza delle operazioni di volo».

17.13

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, valutati di interesse generale».

17.14

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 1, il Ministero delle comunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa e i provvedimenti previsti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1983, n. 110».

17.15

CASTELLI, PEROZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122».

17.16

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122».

17.0.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Sono fatte salve le competenze della provincia autonoma di Bolzano in materia radiotelevisiva, di cui allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, della norma di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1973, n. 691, con particolare riguardo al disposto dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché alle leggi della provincia autonoma di Bolzano 13 febbraio 1975, n. 16 e 4 marzo 1996, n. 5.

2. Anche ai fini del raggiungimento dei propri compiti istituzionali, la provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire, anche tramite il servizio pubblico radiotelevisivo provinciale, i servizi previsti dalla presente legge, anche relativi allo scambio transfrontaliero di programmi e servizi nel rispetto delle direttive comunitarie in materia vigenti.

3. Le relative procedure saranno definite con apposita convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Giunta provinciale di Bolzano, con l'osservanza dei criteri direttivi della legge».

Art. 19.**19.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***19.2**

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

19.3

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

19.4

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «rappresentanti legali» fino a: «ovvero i».

19.5

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per colpa» con la parola: «volutamente».

19.7

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per colpa,».

19.8

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «controllo necessario» aggiungere: «e dovuto».

19.9

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «tre quarti».

19.10

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «due terzi».

19.11

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «la metà».

19.12

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

19.13

CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la persona offesa» con le parole: «l'emittente radiotelevisiva».

19.14

CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

19.15

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

19.16

BOSI

Al comma 3, sostituire le parole: «Salvo se il fatto non costituisca reato» con le seguenti: «Indipendentemente dall'azione penale».

19.17

CASTELLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «agli ordini» fino a: «legge 30 aprile 1998, n. 122, e delle» con la parola: «alle».

19.18

CASTELLI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un milione» con: «cinque milioni».

Conseguentemente, nella stessa lettera, sostituire le parole: «cento milioni» con: «centoventi milioni».

19.19

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «venti milioni» con: «cento milioni».

Conseguentemente, nella stessa lettera, sostituire le parole: «cinquecento milioni» con: «settecento milioni».

19.20

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «venti» con la parola: «cento».

19.21

BERGONZI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «... da venti milioni a lire cinquecento milioni...» con le seguenti: «da cinquanta milioni a un miliardo».

19.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «cinquecento» con la seguente: «mille».

19.23

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da un milione a cento milioni».

19.24

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da cinque milioni a cento milioni».

19.25

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da dieci milioni a cento milioni».

19.26

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da quindici milioni a cento milioni».

19.27

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da quindici milioni a centodieci milioni».

19.28

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da due milioni a centodieci milioni».

19.29

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da due milioni a centoquindici milioni».

19.30

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da un milione a centodieci milioni».

19.31

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da un milione a centoquindici milioni».

19.32

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da due milioni a cento milioni».

19.33

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da due milioni a centoventi milioni».

19.34

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da cinque milioni a centoventi milioni».

19.35

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da un milione a centoventi milioni».

19.36

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da un milione a centoventicinque milioni».

19.37

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da cinque milioni a centoventicinque milioni».

19.38

CASTELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da venti milioni a cinquecento milioni» con le seguenti: «da quindici milioni a centoventi milioni».

19.39

BOSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 14-bis e 14-ter della presente legge, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e, in caso di recidiva, dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione analogamente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 31 della stessa legge.

3-ter. La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità decide anche sui casi di ripetuta violazione dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari, che gli organi preposti ad assicurare il rispetto e l'applicazione dei principi e delle regole, in essi contenuti, sono tenuti a segnalare. Si applicano anche in tali fattispecie le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

19.40

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 14-bis e 14-ter della presente legge, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e, in caso di recidiva, può disporre, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione, della licenza o dell'autorizzazione analogamente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 31 della stessa legge.

3-ter. La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità decide anche sui casi di ripetuta violazione dei codici di autoregolamentazione che gli organi preposti ad assicurare il rispetto e l'applicazione dei principi e delle regole, in essi contenuti, sono tenuti a segnalare. Si applicano anche in tali fattispecie le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

19.41

CASTELLI

*Sopprimere il comma 4.***19.42**

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.43

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità

di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.44

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.45

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.46

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.47

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.48

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.49

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.50

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti av-

viati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.51

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.52

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.53

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.54

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.55

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.56

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.57

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione de-

gli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.58

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero delle comunicazioni, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.59

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità, con regolamento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti avviati nei casi di grave e reiterata violazione degli impegni assunti con la domanda di concessione, licenza o autorizzazione».

19.60

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «Indipendentemente dall'azione penale,».

19.61

CASTELLI

Al comma 4, dopo la parola: «assunti» inserire la seguente: «formalmente».

19.62

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «autorizzazione».

19.63

CASTELLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero alla revoca delle stesse».

19.64

CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «un mese» con le seguenti: «sei mesi».

19.65

CASTELLI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

19.66

BOSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi espressamente indicati dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 10, nonchè in quelli indicati dagli articoli... della presente legge si applicano esclusivamente le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 sopra citato e non già quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

19.67

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le sanzioni per l'inosservanza dei divieti, di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e per le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti articoli... sono applicate a norma del n. 12, lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, sentito il parere di una Commissione composta da esperti di problemi dei minori di chiara fama e da genitori, designati dal Consiglio nazionale degli utenti. Nei casi indicati dal comma precedente non si applicano le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge prima menzionata e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sezioni I e II del Capo I.

4-ter. Commissioni formate da genitori, educatori, pedagogisti e psicoterapeuti, nominate dal Consiglio nazionale degli utenti, esprimono il parere circa i programmi o opere cinematografiche e televisive che possono essere dichiarati specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o alla visione sia da parte dei minori che degli adulti».

19.68

BOSI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le sanzioni per l'inosservanza dei divieti, di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli della presente legge, sono applicate a norma del n. 12, lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previo parere di una Commissione composta da esperti di problemi dei minori di chiara fama e da genitori, designati dal Consiglio nazionale degli utenti. Nei casi indicati dal comma precedente non si applicano comunque le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della legge prima menzionata e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sezioni I e II del Capo I.

4-ter. Commissioni formate da genitori, educatori, pedagogisti e psicoterapeuti, nominate dal Consiglio nazionale degli utenti, stabiliscono quali programmi o opere cinematografiche e televisive possono essere dichiarati specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o alla visione sia da parte dei minori che degli adulti».

Art. 20.**20.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

20.2

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sopprimere l'articolo.

20.2-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari di licenza radiofonica in ambito nazionale e di licenza televisiva e radiofonica in ambito locale sono tenuti al pagamento di un contributo nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 27, commi 9, lettera b), e 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o del contributo è causa di sospensione della concessione o della licenza, fatto salvo il potere di revoca in caso di persistente inadempimento.

20.3

LO CURZIO

Al comma 1, dopo le parole: «in ambito nazionale» aggiungere le seguenti: «da parte di un soggetto titolare di concessione».

20.4

CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche sulla base del fatturato».

20.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base del fatturato» con le seguenti: «in misura non superiore all'uno per cento del fatturato pubblicitario».

20.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche sulla base del fatturato» con le parole: «in misura non superiore all'uno per cento del fatturato pubblicitario».

20.7

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «determinato dall'Autorità» aggiungere: «e il cui ammontare è stabilito».

20.8

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione al fatturato».

20.9

CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alla popolazione servita».

20.10

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

20.11

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dodici».

20.12

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la parola: «nove».

20.13

CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

20.14

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

20.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

20.16

BALDINI, BORNACIN, BOSI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità, in relazione alle proposte contenute nel Piano di avvio e introduzione del digitale terrestre di cui all'articolo 3 comma 11 della presente legge, può autorizzare, dietro la presentazione di adeguata documentazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, lettera a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la destinazione da parte degli operatori del corrispettivo del canone annuale di radiodiffusione per la realizzazione di investimenti connessi all'attuazione dello stesso Piano».

20.16-bis

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, come sostituito dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le parole "operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale" sono soppresse. Allo stesso comma, la parola "costituisce" è sostituita dalle seguenti ", la licenza e l'autorizzazione costituiscono"».

20.17

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai componenti dei comitati regionali per le comunicazioni e, ove non ancora costituiti, a quelli dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa e comunque quello dei permessi retribuiti per la partecipazione alle attività dell'organismo».

20.18

CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è dovuto a decorrere dalla data di ricezione da parte degli interessati del relativo decreto di concessione».

20.19

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è dovuto a decorrere dalla data di ricezione da parte degli interessati del relativo decreto di concessione».

20.20

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è dovuto a decorrere dalla data di ricezione da parte degli interessati del relativo decreto di concessione».

20.0.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. L'utente residente in un'area geografica non irradiata dal segnale della concessionaria del servizio pubblico, è esentato dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni».

20.0.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Il canone di abbonamento di cui all'articolo 15, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, è rideterminato, dal Ministro delle comunicazioni, tenendo conto della qualità della ricezione del segnale trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico».

20.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, i soggetti titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e i soggetti titolari di assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

20.0.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, gli ospedali; le cliniche e le case di cura; le associazioni non profit, le sedi

dei partiti politici; gli istituti religiosi; le scuole pubbliche e private e gli istituti scolastici».

20.0.5

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, per i nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di *tele-software* e altre attrezzature tecnologiche per rendere fruibili i programmi televisivi stessi».

20.0.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte di associazioni di tutela dei disabili o associazioni dei familiari dei disabili riconosciute a livello nazionale o iscritte nel registro regionale delle associazioni, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

20.0.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte di un soggetto portatore di *handicap* sensoriale o di associazioni di tutela dei disabili o di associazioni dei familiari dei disabili, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

20.0.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, per i nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale, sono previste agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche per rendere fruibili i programmi televisivi stessi. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale individua, con proprio decreto, le suddette agevolazioni fiscali».

20.0.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità di cui al comma 1 sull'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche, da parte dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale, si applica un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento».

20.0.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12, è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche da parte di un soggetto portatore di *handicap* sensoriale».

20.0.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 12, è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 40 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche da parte di soggetto portatore di *handicap* sensoriale».

20.0.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità previste al precedente articolo 12, a favore dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche».

20.0.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni varie)

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 12, a favore dei nuclei familiari aventi a carico un soggetto portatore di *handicap* sensoriale è prevista la detrazione, ai fini IRPEF, di un importo pari al 40 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di *telesoftware* e altre attrezzature tecnologiche».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

397^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, ricordato il rilievo sempre maggiore assunto dalla industria alimentare, in quanto i prodotti alimentari sono sempre più il frutto di procedimenti industriali, osserva che l'alimentazione umana attuale risulta profondamente modificata rispetto al passato per la presenza, sin dalla nascita, di prodotti industriali (come gli omogeneizzati, per i quali non si sono finora registrati inconvenienti) e per la presenza sul mercato di altri prodotti di tipo precotto, preconfezionato o surgelato: tutto ciò induce a convenire sull'esigenza di aumentare le garanzie sui prodotti destinati al consumo, necessità questa che si è fatta strada anche a livello di Unione europea (pur se la pressione dell'industria alimentare talvolta esercita un'azione di freno al riguardo). Richiama quindi i recenti provvedimenti proposti dalla Commissione europea recante i principi fondamentali in materia di normativa alimentare e relativi all'istituzione dell'Autorità alimentare europea, elemento centrale della politica della sicurezza alimentare, perseguita dalla Commissione europea.

Nel rilevare che all'obiettivo primario di assicurare un alto livello di protezione per i consumatori occorre affiancare anche quello di ristabilire e mantenerne la fiducia, richiama tutti i campi in cui operano strumenti di protezione rappresentati dalla DOC (o DOCG), oppure dalle DOP e IGP, come, più in generale, ditte serie o consorzi, da anni sul mercato di provata garanzia. Si può citare ad esempio il caso del Grana Padano o del Parmigiano reggiano, produzione altrettanto famosa e minacciata in molte parti del mondo da insidiose imitazioni (quali il *Parmisan* argentino) che generano soprattutto all'estero confusione e discredito senza riuscire ad imitare la bontà del prodotto originale.

Dichiara quindi di accogliere con favore il proposito, annunciato dal relatore Preda nella sua relazione, di una proposta di risoluzione sul formaggio DOP «Grana padano», nella quale proposta inserire anche il riferimento all'esigenza di tutelare il «Parmigiano reggiano». In tale prospettiva ritiene che la proposta di risoluzione potrebbe includere anche una presa di posizione in favore della assegnazione a Parma della sede dell'Autorità alimentare europea (designazione, a suo avviso, già effettuata dal Governo italiano, sulla quale il vertice di Nizza ha però preso tempo), nella convinzione che l'Italia, per la qualità dei suoi prodotti agricoli e alimentari, abbia diritto più di altri paesi ad ottenere la sede dell'istituenda *Authority*; ritiene anche che Parma costituisca una candidatura pienamente valida, in quanto nota in tutto il mondo per essere la sede di molte industrie alimentari e di specialità gastronomiche. Conclusivamente, si dichiara d'accordo sulla ipotesi di risoluzione nei termini già preannunciati dal relatore, auspicando che tale strumento di indirizzo possa concludersi con la presa di posizione dianzi indicata.

Il senatore BUCCI osserva preliminarmente che nell'attuale quadro costituito dall'agricoltura italiana, che denota una evidente situazione di crisi in molti comparti, va riconosciuta pienamente l'importanza e il ruolo svolto dalle strutture organizzate costituite dai consorzi di produzione per la tutela di prodotti che hanno ottenuto la qualifica di DOP e IGP. Egli ricorda infatti che tali consorzi di produzione, così come previsto dalla normativa comunitaria, prevedono precisi disciplinari produttivi che, sulla base del quadro normativo comunitario, assicurano un giusto strumento di tutela ai produttori ma forniscono anche precise garanzie per i consumatori.

In tale prospettiva ricorda altresì che la DOP attribuita al Grana Padano è la più prestigiosa denominazione di origine protetta, fra quelle attribuite all'Italia, anche per la diffusione di tale prodotto a livello mondiale: il disciplinare produttivo, che regola e conferma modalità produttive che nascono da una tradizione consolidata e secolare, costituisce l'elemento di base che garantisce anche i principi di sicurezza alimentare e di garanzia per i consumatori.

Alla luce di tali considerazioni, il senatore Bucci dichiara di convenire sul tenore della relazione svolta dal relatore Preda e precisa che ap-

poggerà la proposta di risoluzione nei termini già preannunciati dal relatore.

Il senatore SARACCO giudica meritoria l'iniziativa di occuparsi del problema della tutela delle denominazioni di origine dei prodotti tipici, considerato che la problematica investe anche altre produzioni tipiche italiane aggredite dalla concorrenza estera.

La stessa emergenza sanitaria scaturita dall'epidemia di BSE conferma come esistano modalità di trasmissione del morbo dovute sia alla accentuata vulnerabilità del sistema immunitario di animali aventi caratteristiche biologiche particolari, sia a modalità di allevamento intensivo. In conclusione, ricordato come l'Italia sia dotata di allevamenti bovini che, anche per le loro caratteristiche sono da ritenere indenni dal morbo, ribadisce la necessità di operare ed estendere la difesa delle numerose produzioni italiane ad alta qualità.

Il senatore ANTOLINI si dichiara favorevole alla proposta di risoluzione prospettata nei termini preannunciati dal relatore.

Il senatore PIATTI ricorda come la relazione del senatore Preda, pienamente condivisa, si sia incentrata su tre obiettivi da perseguire mediante l'azione di indirizzo prospettata. Essi sono la diversificazione produttiva da realizzare mediante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, la tutela della qualità legata alle tradizioni locali del territorio e le garanzie di sicurezza da offrire ad una platea di consumatori sempre più allarmati dall'insorgere di emergenze agricole e sanitarie. In tal senso si inserisce anche la recente riforma del Ministero delle politiche agricole e forestali, incentrata sul modello dipartimentale in luogo del modello funzionale. Altro elemento della relazione del senatore Preda da sottolineare è costituito dalla prospettiva di estensione della commercializzazione dei prodotti tipici da un'area tipicamente locale ad una dimensione più ampia.

Da ultimo, constatato che appaiono in via di superamento anche i problemi all'interno delle filiere produttive, auspica un riferimento esplicito al problema della sicurezza alimentare e alla istituzione della relativa agenzia europea con sede in Italia, ricordando come anche in occasione di alcuni contatti intercorsi con i produttori vi sia stato un profondo interesse per il lavoro di approfondimento finora compiuto.

Il senatore BEDIN, nel convenire sulle linee esposte dal relatore Preda nel suo intervento introduttivo, preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole quando verrà formalizzata la proposta di risoluzione nei termini preannunciati dal relatore. Al riguardo sottolinea che l'esame odierno è scaturito da una esigenza concreta, cioè la necessità di assicurare adeguata tutela alla DOP del Grana Padano, ma si riallaccia a questioni già ampiamente affrontate dalla Commissione (anche nell'ambito della indagine conoscitiva in corso sull'ampliamento, il *Millennium Round*

e il partenariato euromediterraneo) relative alla qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari di pregio, ottenuti con metodi tradizionali, innestati in un preciso ambito territoriale. Ricorda inoltre che tale impostazione si intreccia con i problemi posti, all'agricoltura italiana, dalla presenza di un mercato aperto in cui le ragioni della qualità devono trovare un punto di equilibrio con quelli della concorrenza e della competitività, all'insegna di criteri che tutelino i consumatori e comunque evitino l'instaurarsi di forme monopolistiche.

In tale quadro ritiene che l'Italia abbia pieno titolo per richiedere la sede della istituenda Agenzia europea per la sicurezza alimentare e l'estensione a tutto l'ambito europeo delle regole, anche nazionali, legate alla qualità, osservando che la forma di autogoverno dei produttori, rappresentata dai cosiddetti consorzi di tutela, costituisce un esempio di applicazione anche dei criteri di sussidiarietà. Ritiene inoltre che a livello istituzionale (sia da parte del Governo che delle regioni) debbano essere poste in atto tutte le iniziative necessarie ad assicurare la tutela della qualità, anche in vista delle prospettive di allargamento dell'Unione europea, in particolare delle denominazioni di origine protetta.

Il presidente SCIVOLETTO, espresso un ringraziamento sia al relatore che a tutti i senatori intervenuti nel dibattito che ha preso le mosse da una iniziativa originariamente sollecitata dai senatori Bucci e Piatti, conviene sulla oggettiva connessione sussistente tra i temi della tipicità e della globalizzazione dei mercati, emerse anche nella recente audizione del ministro Letta nell'ambito della citata indagine conoscitiva in corso di svolgimento.

Richiama inoltre l'attenzione del relatore sulla opportunità di inserire, nella proposta di risoluzione già preannunciata, alcune osservazioni attinenti in particolare alle spinte che si registrano (sia pure legittimamente) da parte di alcune multinazionali del settore agroindustriale, a favore di una sempre maggiore omologazione dei prodotti agroalimentari, al fine di realizzare economie di scala. Nel ritenere che comunque gli interessi dell'agricoltura italiana e dei produttori non possano essere assorbiti da logiche di tipo industriale, ribadisce che i criteri della tipicità e del legame ad un preciso ambito territoriale devono ispirare una linea di azione a tutela delle DOP che, prendendo le mosse dalle recenti vicende che hanno interessato la DOP relativa al Grana Padano, si allarghi a tutti i recenti episodi che hanno interessato la tutela delle produzioni di qualità: cita il caso di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di olio, questione sulla quale l'Italia aveva approvato la nota legge n. 313 del 1998, come pure il recente intervento legislativo (legge n. 250 del 2000) in materia di traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, come pure le vicende che hanno interessato il cioccolato e la mozzarella di bufala. Nell'osservare che emergono due contrapposte visioni strategiche in materia di prodotti agroalimentari, auspica che in materia di olio di oliva si possano sviluppare iniziative che consentano, sulla base di un associazionismo volontario dei produttori,

di evidenziare gli oli prodotti con olive solo italiane; rispetto a tale tematica, non vanno d'altra parte tralasciate le implicazioni derivanti dalle trattative in corso in sede al WTO. Si dichiara infine favorevole ad inserire nella proposta di risoluzione il riferimento a Parma quale sede della istituzione Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché il riferimento alla stretta interrelazione esistente tra prodotto e territorio, anche alla luce della previsione dei cosiddetti distretti agroalimentari di qualità contenuta nella cosiddetta legge delega per l'orientamento in agricoltura (A.S. 4339), tuttora *in itinere*.

Dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il relatore PREDA osserva che il dibattito scaturito in tema di tutela delle DOP chiama in causa ulteriori questioni emerse in materia di sicurezza alimentare, sottolineando – come segnalano le vicende legate alla BSE – il rilievo rivestito dai meccanismi di autocontrollo dei produttori; in particolare si dichiara convinto della importanza, ai fini delle garanzie sulla genuinità del prodotto, dell'autotutela costituita dai produttori organizzati in filiera. Ritiene inoltre che, al di là dei problemi posti in relazione alle DOP, sussiste l'esigenza di tutelare sul territorio anche i prodotti tradizionali tipici, e in tal senso la normativa sui distretti agroalimentari di qualità può acquisire un grande rilievo (anche se si vuole procedere ad una distinzione fra prodotti di fonte industriale e prodotti tradizionali). Nel richiamare poi l'importanza della tutela dei consumatori e il rispetto dei protocolli relativi alle DOP in ambito comunitario, ricorda che proprio in tale quadro si sta avviando la disciplina sullo statuto europeo dell'impresa, pur se occorre anche favorire la creazione delle filiere. Auspica infine una ripresa di attenzione verso l'A.S. 139 e congiunti in materia di DOP, al fine di estendere la tutela delle DOP a tutte le produzioni tradizionali e tipiche, di cui va assicurata la presenza sui mercati internazionali, chiedendo un preciso impegno a livello governativo e regionale in tal senso. Si riserva quindi di formalizzare, sulla base di tali considerazioni, la preannunciata proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUSIMANO richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di prevedere (anche in relazione a tematiche emerse nei discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario) un'audizione in Commissione del ministro dell'interno Bianco che non ha, a suo avviso, finora prestato sufficiente attenzione al problema della criminalità nelle campagne.

Il senatore BUCCI segnala l'esigenza di prevedere – in relazione alle gravi notizie che si susseguono in materia di frodi (citando anche il caso

del prezzo irrealistico cui sarebbero venduti oli di oliva extravergine) – una audizione del responsabile del settore repressione frodi del Mipaf.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che tali richieste potranno essere esaminate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta della Commissione di giovedì. Quanto al problema della criminalità nelle campagne, preannuncia di avere già assunto iniziative nei confronti del Ministro dell'interno perché sia data attuazione all'impegno, già preso a suo tempo dal ministro Russo Jervolino, di inserire nella relazione sulla criminalità un capitolo specifico dedicato proprio alla criminalità nelle campagne, e comunica di voler indirizzare al ministro Bianco una lettera in tal senso. Si dichiara comunque d'accordo sulle proposte di audizione dianzi avanzate dai senatori Cusimano e Bucci.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

353^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI precisa che lo schema di decreto legislativo in titolo integra la legge 30 luglio 1998, n.281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» recependo parti della direttiva europea 98/27/CE, del maggio del 1998. Ricorda, in proposito, che la direttiva non era ancora entrata in vigore quando il Senato approvò il testo base della legge n. 281. Entrando nel merito del decreto, che si compone di quattro articoli ed un allegato, sottolinea che con il primo articolo si aggiunge un comma all'articolo 1 della legge 281 del 1998, con il quale si precisa che è comunque possibile promuovere azioni inibitorie in tutti i casi di violazione degli interessi dei consumatori contemplati nelle direttive allegate allo schema di decreto.

L'articolo 2 interviene rispetto all'articolo 3 della legge, che, ricorda, individuava nelle associazioni dei consumatori e degli utenti i soggetti legittimati ad agire a tutela dei consumatori. L'articolo 2 del decreto, richiamando l'articolo 4 della direttiva in oggetto, prevede che siano legittimati ad agire anche gli organismi pubblici indipendenti e le organizzazioni di altri Stati europei, inseriti in apposito elenco, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della medesima direttiva, nonchè a proporre azioni inibitorie contro atti o comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori del proprio paese avvenuti nel territorio italiano. L'articolo 3 prevede che il Ministero dell'industria comunichi alla Commissione europea l'elenco dei soggetti legittimati a proporre azioni inibitorie, al fine di rendere possibile anche

ai soggetti italiani di intervenire in altri paesi europei. L'articolo 4, infine dispone che l'elenco delle direttive comunitarie, richiamato all'articolo 1, venga allegato alla legge n. 281 del 1998.

Nel complesso si è in presenza, a suo avviso, di norme di integrazione alla disciplina già in essere, che, si veda il caso delle violazioni intracomunitarie, rafforzano lo spirito stesso del provvedimento a suo tempo varato, per cui propone di rendere un parere favorevole, senza osservazioni.

Il senatore MUNGARI chiede di proseguire l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di domani anche al fine di tener conto delle valutazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

510^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 167)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il PRESIDENTE il quale, dopo aver ricordato le funzioni ed i compiti dell'ISFOL nel campo della formazione professionale, illustra il *curriculum* del professor Carlo Dell'Aringa, proposto dal Governo per la presidenza dell'Istituto. Dato conto dettagliatamente dell'attività scientifica e di ricerca del candidato, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina, informando altresì la Commissione che il suddetto candidato si è dimesso dal precedente incarico di presidente dell'ARAN.

Il senatore BONATESTA chiede se è possibile conoscere la durata della carica e se essa sia vacante da molto tempo.

Il PRESIDENTE precisa che la carica, in base alle norme vigenti, ha una durata di quattro anni.

Il senatore DUVA fa presente al senatore Bonatesta che, a quanto gli risulta, la precedente presidenza è cessata da poco. Sottolineato che l'ISFOL si caratterizza per essere un istituto di natura statistica e certificativa, con assoluta obiettività di giudizio nel campo della formazione professionale, esprime parere favorevole alla nomina del candidato proposto e giudica importante procedere con sollecitudine al fine di evitare vuoti nella conduzione dell'istituto.

Il senatore ZANOLETTI rileva che le nomine proposte in prossimità delle scadenze elettorali suscitano sempre qualche perplessità. Ritiene pe-

raltro che per garantire la funzionalità dell'istituto e per le caratteristiche del candidato proposto, debba essere espresso parere favorevole, pur con le riserve espresse.

Il senatore MULAS, perplesso anch'egli sull'opportunità di procedere a nuove nomine a ridosso della campagna elettorale, dichiara, per le caratteristiche positive del candidato e la necessità di non ostacolare la funzionalità dell'istituto, voto di astensione.

Il senatore PICCIONI concordando sia sul giudizio positivo relativo al *curriculum* del candidato sia sulle perplessità espresse dai senatori Zanoletti e Mulas, dichiara voto di astensione.

Il senatore MONTAGNINO dichiara voto favorevole per le caratteristiche positive del candidato e per garantire la funzionalità dell'istituto.

Anche il senatore MUNDI dichiara che voterà a favore della proposta.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di parere favorevole da lui formulata, avendo constatato la sussistenza del numero legale.

Prendono parte alla votazione i senatori: BATTAFARANO, BONATESTA, DUVA, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MULAS, MUNDI, PELELLA, PICCIONI, SMURAGLIA, ZANOLETTI.

La proposta di parere favorevole alla nomina del professor Carlo Dell'Aringa alla presidenza dell'ISFOL risulta quindi approvata con 9 voti a favore, 1 astenuto, 1 voto nullo, 1 scheda bianca.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2001.

Il senatore ZANOLETTI, relatore, con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Bonatesta nel corso dell'ultima seduta, di verificare i punti di differenza tra l'articolo 80, comma 3 della legge finanziaria 2001 e il contenuto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, osserva che, ferma restando la sostanziale identità del beneficio previdenziale concesso, le norme si differenziano principalmente in relazione alla decorrenza, che la legge finanziaria prevede dal 2002, mentre nei disegni di legge all'esame della Commissione, che nulla dispongono in proposito, essa rientrerebbe nell'applicazione del principio generale sull'entrata in vigore della legge; e nella misura del beneficio, che la legge finanziaria commisura a due mesi di contribuzione figurativa per ciascun anno di lavoro effettivamente prestato, con un tetto massimo di cinque anni, mentre nei disegni di legge citati si considerano quattro mesi per ciascun anno effettivamente lavorato, senza alcun tetto.

Il senatore BONATESTA ritiene che la Commissione debba prendere atto formalmente che la legge finanziaria per il 2001 ha sostanzialmente recepito, pur con le limitazioni rilevate dal relatore, il principio sostenuto nel disegno di legge n. 3129, di cui è primo firmatario. Ritiene pertanto che, affermato questo principio, anche nella relazione che verrà presentata in Aula, la Commissione possa decidere di proporre all'Assemblea di dichiarare assorbiti nel testo emendato del disegno di legge n. 1859, a suo tempo adottato come testo base, i disegni di legge n. 2700, 3129 e 4293, oltre al disegno di legge n. 106. In merito alla principale differenza tra i due testi, relativa alla misura del beneficio, limitato a due mesi, auspica nella prossima Legislatura la riconsiderazione del problema, ai fini dell'estensione a quattro mesi del periodo di contribuzione figurativa, e annuncia che la sua parte politica si impegnerà a fondo su tale problema.

Il senatore PELELLA concorda parzialmente con le affermazioni del senatore Bonatesta, rilevando che il risultato raggiunto rappresenta il portato di un percorso unitario sviluppatosi nella Commissione. Sulla questione della decorrenza del beneficio previdenziale, legata ad aspetti finanziari, ritiene che, al momento, non possano essere introdotte modificazioni, per lo spazio temporale ridotto che resta alla Legislatura corrente. Sulla misura del predetto beneficio, ritiene infine che il risultato pur soddisfacente conseguito con la legge finanziaria per il 2001 possa essere ulteriormente migliorato nella prossima Legislatura.

Il senatore MANZI esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto con l'articolo 80, comma 3 della legge finanziaria del 2001, sottolinea che il merito non può essere ascritto ad una sola parte politica, ma rappresenta il risultato dello sforzo comune della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che a suo tempo la Commissione decise, per motivi connessi alla copertura finanziaria, di non inserire nell'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 1859 predisposto dal relatore, le dispo-

sizioni relative ai benefici previdenziali per i lavoratori sordomuti, ora introdotte, in termini parzialmente diversi rispetto al contenuto dei provvedimenti all'esame, dall'articolo 80, comma 3 della legge finanziaria per il 2001. Il contenuto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293 risulta pertanto recepito, nella sostanza, dalla citata norma della legge finanziaria che ha dato concreta attuazione ad un auspicio concordemente espresso dalla Commissione. Vi sono quindi i presupposti per proporre all'Assemblea di dichiarare assorbiti i predetti disegni di legge nel testo che la Commissione si accinge a varare. Del dibattito su questo tema, peraltro, darà ampiamente conto la relazione per l'Assemblea.

Propone quindi di passare all'illustrazione ed alla votazione degli emendamenti presentati e già precedentemente illustrati, che si intendono riferiti al nuovo testo del disegno di legge n. 1859, pubblicato in allegato al resoconto sommario del 26 luglio 2000.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore ZANOLETTI esprime parere favorevole su tutti gli altri emendamenti, ricordando che alcuni di quelli di cui è proponente vanno considerati integrativi di parti non adeguatamente definite del nuovo testo del disegno di legge n. 1859 da lui predisposto. Riformula quindi l'emendamento 6.0.1, relativo alla copertura finanziaria, considerando lo slittamento della decorrenza all'anno 2001.

Constatata dal PRESIDENTE la sussistenza del numero legale, con distinte votazioni, dopo l'accoglimento dell'articolo 1, sono accolti gli emendamenti 2.1 e 2.2, nonché l'articolo 2 come modificato; gli emendamenti 3.1 e 3.2, nonché l'articolo 3 come modificato; gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonché l'articolo 4 come modificato; l'articolo 5; l'emendamento 6.1, nonché l'articolo 6 come modificato; l'emendamento 6.0.1 (nuovo testo), che integra e sostituisce la precedente norma di copertura finanziaria, incompleta; ed infine l'articolo 8.

Essendosi conclusa la votazione degli emendamenti, la Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1859, come emendato, e di proporre di dichiarare assorbiti i disegni di legge nn. 106, 2700, 3129 e 4293.

(1578) NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia

(2069) RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà, per la seduta odierna, il relatore, senatore Lauro, impossibilitato ad essere presente. Poiché non vi

sono iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia la prosecuzione dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in titolo è pendente la richiesta di relazione tecnica avanzata dalla 5^a Commissione permanente e che è ampiamente decorso il termine di un mese per la trasmissione di tale documento, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento. Ricorda altresì che sono già stati illustrati gli emendamenti, tra i quali ve ne è anche uno del relatore, interamente soppressivo dell'articolo unico di cui è costituito il disegno di legge n. 4361.

Il senatore PELELLA, relatore, propone di attendere l'invio della relazione tecnica e l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione permanente, per riprendere successivamente l'esame del provvedimento in titolo, onde disporre di ulteriori elementi per valutare i profili in esso trattati. Chiede pertanto che, in via informale, si solleciti la predisposizione della relazione tecnica presso le sedi competenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1859**

Art. 1.

1.1

PELELLA, BATTAFARANO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di cui al D.M. 14 giugno 1994».

Art. 2.

2.1

PELELLA, BATTAFARANO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono istituire» con la seguente «istituiscono».

2.2

PELELLA, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo le parole. «sottotitolazione simultanea» aggiungere le seguenti: «e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 3, in fine, dopo le parole «comunque non superiore» aggiungere le seguenti: «a lire 400 milioni».

3.2

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «di settecento scatti telefonici gratuiti» con le seguenti: «di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica».

4.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità tecniche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1»

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, prima delle parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione» premettere le seguenti: «Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio,».

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 mila milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio».

6.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 mila milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

371^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 e 1.11.

Tali proposte emendative sono dirette a correggere alcuni vistosi errori del decreto-legge, da lui già segnalati in discussione generale, relativi in particolare all'inopportunità dell'espressione «prevenzione totale», data l'impossibilità di garantire in assoluto la prevenzione della BSE, nonché alla soppressione o riformulazione della lettera *c-bis*) del comma 1, attesa la necessità di uniformarsi alle decisioni che saranno assunte in sede europea in materia di parti degli animali macellati da rimuovere, all'indi-

viduazione di contenuti idonei a garantire la correttezza della campagna di informazione di cui alla lettera *c-ter*), e ad una più compiuta disciplina dell'utilizzazione a fini non alimentari dei grassi ottenuti da organi specifici a rischio.

Il senatore BRUNI illustra gli emendamenti 1.2, che sostituisce all'espressione «prevenzione totale» l'altra «miglioramento della prevenzione», 1.8, che modifica la lettera *c-bis*) nel senso di eliminare il riferimento alla milza, che attualmente non può essere considerata un organo a rischio, e ad estendere lo studio sull'opportunità dell'eliminazione della colonna vertebrale anche per gli ovocaprini.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.100, sottolineando la necessità di non assumere unilateralmente iniziative che danneggerebbero ingiustamente gli allevatori italiani rispetto alla concorrenza straniera, proprio nel momento in cui si riconosce la superiore qualità del controllo sanitario negli allevamenti del nostro Paese.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 1.4 richiamandosi a quanto già detto in discussione generale circa la necessità di riformare l'anagrafe dei bovini al fine di sfruttarne adeguatamente le potenzialità di strumento del controllo epidemiologico e della prevenzione delle epizootie.

Il relatore CAMERINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, dal momento che il sottosegretario Fumagalli Carulli ha già chiarito come il termine «prevenzione totale» debba essere inteso nel senso che il programma di diagnosi rapida della BSE è applicato sull'universalità dei bovini macellati. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 1.3, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.4 egli ritiene che possa essere trasformato in una raccomandazione al Governo.

Sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, il suo parere è contrario in quanto la lettera *c-bis*) del comma 1 tiene conto della necessità di acquisire i pareri scientifici in sede europea.

Quanto all'emendamento 1.9, essendo relativo ai contenuti della campagna informativa, egli ritiene che possa essere più opportunamente trasformato in una raccomandazione al Governo.

Nel ritenere superfluo l'emendamento 1.10, il relatore rileva poi che gli emendamenti 1.11 e 1.12 investono una materia che è in realtà già compiutamente disciplinata da normative europee già recepite dall'ordinamento italiano.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, ella fa presente che gli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per la realizzazione del programma sono ormai completati.

Nell'associarsi all'invito rivolto dal relatore al senatore Manara di trasformare in raccomandazione l'emendamento 1.4, ella ricorda che, come ha già segnalato in sede di replica, è in via di completamento la riorganizzazione e l'informatizzazione dell'anagrafe bovina.

Il parere è altresì conforme a quello del relatore sugli emendamenti 1.5, 1.100, 1.6, 1.7 e 1.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 il sottosegretario fa presente che una sua eventuale trasformazione in raccomandazione potrebbe essere accolta dal Governo solo a condizione che si specifichi che le informazioni di cui alla lettera b) sono semplicemente quelle dirette a dissipare timori provenienti da notizie non corrette. Laddove infatti, come sembrerebbe dalla lettera dell'emendamento, si fosse inteso dire che devono essere date informazioni sui corretti comportamenti alimentari da seguire per evitare rischi legati alla BSE, ella non potrebbe che essere contraria, in quanto tutti gli alimenti di cui viene autorizzata l'immissione in commercio non sono per definizione, da ritenere a rischio.

Si dichiara quindi disponibile ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che riformuli l'emendamento 1.10.

Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.11, trattandosi di materia già disciplinata dalla legge, mentre accoglierebbe una raccomandazione sostitutiva dell'emendamento 1.12.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore TOMASSINI dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1. La sua parte politica avrebbe anche potuto accedere ad una richiesta di ritirare questo emendamento se questa fosse stata pragmaticamente giustificata dall'esigenza di blindare il decreto-legge per evitarne la decadenza. Non può invece essere accettata la motivazione del relatore e del Governo, dal momento che non è scientificamente corretto parlare di prevenzione totale.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, il quale rileva come da più parti siano state lamentate difficoltà strutturali nell'attuazione del programma di diagnosi rapida, l'emendamento 1.3, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore MANARA trasforma l'emendamento 1.4 nel seguente ordine del giorno che, accolto dal Governo come raccomandazione, non è posto ai voti:

0/4931/7/12

MANARA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

impegna il Governo

a realizzare rapidamente un censimento nazionale dei bovini con metodiche in grado di definirne, dalla nascita alla macellazione, i principali stadi evolutivi».

Gli emendamenti 1.5, 1.100. 1.6, 1.7 e 1.8, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI trasforma l'emendamento 1.9 nel seguente ordine del giorno che, accolto come raccomandazione dal Governo, non è posto ai voti:

0/4931/8/12

TOMASSINI, BRUNI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

impegna il Governo

a garantire che la campagna di informazione di cui alla lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000, fornisca in particolare dati storico-epidemiologici sulla sorveglianza della encefalopatia spongiforme bovina e garantisca un'informazione idonea ad impedire l'insorgere di errate convinzioni circa i comportamenti alimentari da tenere riguardo alla patologia oggetto del provvedimento».

Il senatore DI ORIO fa presente che i senatori del Gruppo DS sono consapevoli che il decreto-legge presenta alcune formulazioni discutibili, come ad esempio l'uso del termine «prevenzione totale» che non è epidemiologicamente corretto. Tuttavia essi sottolineano la necessità di evitare la decadenza del provvedimento di urgenza, che determinerebbe il blocco del programma di prevenzione. In quest'ottica egli è favorevole alla proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.10 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il senatore TOMASSINI trasforma l'emendamento 1.10 nel seguente ordine del giorno che, accolto dal Governo come raccomandazione, non è posto ai voti:

0/4931/9/12

TOMASSINI, BRUNI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

impegna il Governo

a disciplinare l'aggiunta di coloranti ai grassi ottenuti da organi specifici a rischio, prevista dal comma 1-*bis*) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 335 del 21 novembre 2000, con un decreto del Ministro emanato previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità».

L'emendamento 1.11 non è accolto.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 2.1, diretto a ribadire il carattere sanitario del controllo sulle frodi in materia di patologia dei bovini.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.5 che si ispirano alla stessa logica dell'emendamento 2.1 illustrato dal senatore Manara.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 2.3 si dà per illustrato.

Il relatore CAMERINI esprime parere contrario sugli emendamenti presentati rilevando come essi investano una materia che già oggi è di competenza del Ministero delle politiche agricole.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ritiene che gli emendamenti potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno rispetto al quale il Governo sarebbe favorevole, considerata l'indubbia necessità di realizzare un efficace coordinamento tra l'aspetto produttivo-commerciale del controllo sulle frodi alimentari e quello concernente le preminenti finalità di tutela della salute pubblica.

Il senatore TOMASSINI, preso atto con soddisfazione che il sottosegretario riconosce l'esistenza del problema, ritira gli emendamenti da lui presentati, riservandosi di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 2.1, preannunciando che convergerà con l'ordine del giorno che presenterà il senatore Tomassini, in ordine al quale anche il senatore MONTELEONE preannuncia l'adesione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 2.3 è dichiarato decaduto.

Il senatore BRUNI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4931/1/12

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

rilevato il fondamentale operato delle strutture di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 745: Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 15 del 19 gennaio 1995), in particolar modo per quanto riguarda la sorveglianza della suddetta patologia;

considerata la compresenza, nell'ambito dello stesso Istituto, di competenze scientifiche di alto livello su tali malattie, sia in ambito di medicina umana che veterinaria, che garantisce una corretta analisi del rischio ed una ricerca scientifica di alto livello;

impegna il Governo

a realizzare, presso l'Istituto Superiore di Sanità, una struttura di ricerca interdisciplinare che consenta di potenziare le già presenti compe-

tenze scientifiche in ambito di medicina umana e veterinaria nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili».

Il senatore TOMASSINI illustra i seguenti ordini del giorno:

0/4931/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

preso atto dell'importanza che riveste la eventuale inclusione od esclusione di alcune parti fisiche dall'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati;

impegna il Governo

ad attenersi, per quanto concerne l'inclusione della colonna vertebrale dei bovini e ovocaprini macellati nel suddetto elenco, contemplata dall'articolo 1, comma *c-bis*) del provvedimento in esame, alle decisioni che verranno prese dalla Comunità Europea convocata appositamente il prossimo 15 gennaio 2000».

0/4931/3/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

rilevata l'importanza sempre crescente del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria (SPV) che in Italia dipende dal Ministero della sanità e non dal Ministero delle politiche agricole e forestali, come avviene invece negli altri paesi;

considerato l'operato di suddetto Servizio che comprende il controllo dell'intera filiera alimentare, attraverso il continuo monitoraggio delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e agli altri animali, garantendo un'azione diretta e concreta della tutela della salute umana;

rilevata la composizione del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria (SPV) che comprende circa 5.500 medici veterinari ufficiali, dipendenti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), diffusi capillarmente su tutto

il territorio nazionale, coadiuvati da circa 1.500 medici veterinari libero professionisti convenzionati con il SSN, e da coloro che prestano la loro opera all'interno delle aziende zootecniche;

impegna il Governo

a garantire al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria risorse adeguate, al fine di potenziare le strutture attraverso le quali esso opera, nonché un fattivo intervento in favore del rafforzamento dei suoi poteri decisionali, delle sue dimensioni e del numero di strumenti operativi, concreti ed adeguati, dei quali si avvale».

0/4931/4/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

rilevata l'incidenza dell'attività del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria (SPV), alle dirette dipendenze del Ministero della sanità, in particolar modo relativamente alla sorveglianza della patologia sopradde-

ta; considerato l'operato di suddetto Servizio preposto al controllo ed al monitoraggio delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo e agli altri animali;

impegna il Governo

a rivalutare e a sviluppare i Servizi di Prevenzione Primaria dei Dipartimenti di Prevenzione, evitando confusioni e contrasti lessicali con le altre prevenzioni (oncologica, cardiaca, ecc.), eventualmente ritornando alle precedenti dizioni (Ufficio d'Igiene, Dipartimento d'Igiene e Profilassi, ecc.);

a dare definitiva realizzazione all'Area Dipartimentale Veterinaria all'interno di ciascun Dipartimento di Prevenzione, con la costituzione del Centro di Responsabilità economica e dei centri di costo della SPV;

a potenziare i fondi regionali riservati alla SPV (ADL, Istituti zoonofilattici sperimentali);

a completare le anagrafi animali, con il potenziamento del personale amministrativo e dei supporti informatici, facendo diventare tali richieste obiettivi prioritari posti dalle Regioni ai Direttori Generali della AASSLL di competenza;

a creare un ufficio stampa competente e sufficientemente finanziato a livello centrale e regionale riservato alla SPV;

ad avviare corsi obbligatori di «Comunicazione Efficace» riservati ai dirigenti della SPV».

0/4931/5/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

considerato il costante e massiccio uso per fini non alimentari delle sostanze grasse ottenute da organi specifici a rischio e per i quali è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso per fini alimentari e zootecnici;

impegna il Governo

ad obbligare coloro che producono i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare a rendere noti sempre l'uso e la destinazione finale di tali sostanze, ed in particolare a rendere obbligatoria la riconoscibilità e la biodegradabilità nei prodotti in cui vengono utilizzati. Il ricorso a tali grassi per fini non alimentari deve sempre e comunque essere autorizzato previamente dal Ministero della sanità».

0/4931/6/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4931 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

considerata l'urgenza di mettere in atto in tempi brevi una politica di controllo e di sorveglianza epidemiologica attraverso un potenziamento di tutte le strutture presenti nell'ambito del sistema sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad attivare presso tutti gli istituti di zooprofilassi nazionali degli appositi programmi di ricerca sulla encefalopatia spongiforme bovina e di altri animali, in collegamento con un centro di riferimento e di coordinamento nazionale creato presso l'Istituto Superiore di Sanità».

Il relatore CAMERINI ritiene che gli ordini del giorno nn. 1 e 6 non possano essere accolti in quanto già esiste una struttura di ricerca sulle encefalopatie bovine che lavora in stretto contatto con l'Istituto Superiore di Sanità.

Anche l'ordine del giorno n. 2 appare a suo parere superfluo, essendo comunque evidente che l'Italia dovrà uniformarsi alle decisioni dell'U-

nione Europea, mentre ritiene che possa essere accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3.

Altrettanto vale per l'ordine del giorno n. 4, purchè siano soppresse alcune parti eccessivamente di dettaglio e altre che sembrano invadere competenze regionali.

Il parere è invece contrario sull'ordine del giorno n. 5, dal momento che come si è detto l'uso di grassi alimentari nella cosmetica e nella farmacia è già completamente regolamentato.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si dichiara disponibile, per quanto riguarda gli ordini del giorno nn. 1 e 6 ad accoglierne come raccomandazione una formulazione che tenesse conto dell'autonomia scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il parere sugli ordini del giorno nn. 2, 3 e 4 è conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno n. 5 il parere potrebbe essere favorevole se esso venisse inteso come invito al Governo a completare una disciplina in gran parte già realizzata.

Il senatore TOMASSINI, conforme il senatore BRUNI, preannuncia una riformulazione per l'Assemblea in un unico ordine del giorno degli ordini del giorno nn. 1 e 6, che vengono pertanto ritirati.

L'ordine del giorno n. 2, posto ai voti, non è accolto.

L'ordine del giorno n. 3 non è posto ai voti, in quanto è accolto come raccomandazione.

Il senatore TOMASSINI ritira l'ordine del giorno n. 4, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea.

L'ordine del giorno n. 5, posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore MONTELEONE, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ritiene che molte parti del provvedimento avrebbero potuto essere migliorate. Deve però prevalere l'esigenza di approvare un decreto-legge diretto a salvaguardare e garantire la qualità del prodotto italiano, ciò che deve essere fatto senza danneggiare ingiustamente gli allevatori del nostro Paese rispetto ad una concorrenza che molto spesso non presenta le stesse garanzie di qualità totale.

Il senatore MIGNONE, nell'annunciare il voto favorevole dei Democratici, rileva come la vicenda dell'encefalopatia spongiforme bovina debba rappresentare l'occasione per una più complessiva riflessione sul problema di garantire la compatibilità etologica degli allevamenti animali,

e più in generale di evitare che le tecniche di produzione agro-alimentare siano informate ad una logica di mera massimizzazione del profitto, anche a scapito della qualità dei prodotti e della salute dei consumatori.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Camerini a riferire all'Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(941-1152-1432-1700-B) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Fumagalli Carulli ed altri; Terracini ed altri; Avogadro ed altri; Manieri ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore DI ORIO il quale, dopo aver ripercorso l'*iter* del provvedimento in Senato, dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, tutte dirette ad una più puntuale definizione dell'articolato.

Egli segnala peraltro che la Camera dei deputati, erroneamente ha quantificato gli oneri finanziari e la relativa copertura anche per l'anno 2000, ormai trascorso.

Non essendovi iscritti in discussione generale, si passa alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Sono pertanto approvati gli articoli 5, 6, 8 e 9, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore DI ORIO illustra il seguente emendamento:

10.1

DI ORIO

«Al comma 1, le parole: "anni 2000, 2001 e 2002" sono sostituite dalle altre: "anni 2001, 2002 e 2003". Conseguentemente le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono sostituite dalle altre: "legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

L'emendamento 10.1, posto ai voti, è approvato.

È quindi approvato l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa alla votazione dell'articolo 11.

Il relatore DI ORIO illustra il seguente emendamento:

11.1

DI ORIO

«*Al comma 1 le parole: "in lire 2.075 milioni per l'anno 2000, in lire 3.368 milioni per l'anno 2001 ed in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle altre: "in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 ed in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003". Conseguentemente sostituire le parole: "bilancio triennale 2000-2002" con le altre: "bilancio triennale 2001-2003". Conseguentemente sostituire le parole: "programmazione economica per l'anno 2000" con le altre: "programmazione economica per l'anno 2001"».*

L'emendamento 11.1, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 11 nel testo emendato.

Si passa alla votazione finale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori MONTELEONE, MANARA e BRUNI, il quale rileva come sarebbe stato opportuno integrare l'approvazione del disegno di legge in titolo con quella del disegno di legge, da lui proposto, concernente la banca di cellule ricavate dal cordone ombelicale, il disegno di legge in titolo è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4931**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «totale».

1.2

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un programma di prevenzione totale» con le seguenti: «un programma per il miglioramento della prevenzione».

1.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale programma verrà applicato secondo i tempi degli adeguamenti organizzativi e strutturali dei servizi preposti».

1.4

MANARA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «mediante l'adozione di specifici programmi di intervento», aggiungere le parole: «primo fra tutti il censimento nazionale degli stessi con metodiche in grado di definirne, dalla nascita alla macellazione, i principali stadi evolutivi».

1.5

DE ANNA, BRUNI, TOMASSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

1.100

MONTELEONE, Carla CASTELLANI, COZZOLINO, PALOMBO

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis)

1.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le seguenti parole: «la colonna vertebrale e».

1.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «venti mesi».

1.8

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera c-bis, sopprimere le parole: «e la milza» ed inserire, prima delle parole: «di età superiore ai dodici mesi», le seguenti parole: «e ovocaprini».

1.9

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera c-ter), aggiungere le seguenti parole: «in cui, in particolare, vengano forniti:

a) dati storico-epidemiologici sulla sorveglianza della encefalopatia spongiforme bovina;

b) notizie in ordine al comportamento igienico-sanitario alimentare da tenere riguardo alla patologia oggetto del presente provvedimento».

1.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1-bis, dopo le parole: «coloranti idonei» aggiungere le seguenti: «, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità,».

1.11

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, cosmetici e farmaceutici».

1.12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Deve essere noto e comunicato l'uso e la destinazione finale di tali grassi, in particolare è richiesta la riconoscibilità e la biodegradabilità nei prodotti in

cui vengono utilizzati; l'utilizzo a tali scopi avviene solo previa autorizzazione del Ministero della sanità».

Art. 2.

2.1

MANARA

Al quarto rigo, dopo le parole: «il Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le parole: «di concerto col Ministro della sanità».

2.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al primo periodo, dopo le parole: «il Ministro delle politiche agricole e forestali» inserire le seguenti: «, d'accordo con il Ministro della sanità,».

2.3

SCIVOLETTO

Al secondo periodo, sostituire le parole: «del Ministero delle politiche agricole e forestali» con le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole e forestali».

2.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» aggiungere le parole: «ed il Ministero della sanità».

2.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)» con le seguenti: «L'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN),».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

96ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,50.

*Interviene il sottosegretario di stato per la pubblica istruzione
Manzini.*

IN SEDE REFERENTE

*(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla
formazione della personalità dei minori*

*(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui
minori*

*(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti
scolastici*

*(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consu-
lente degli istituti scolastici*

*(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione
della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile*

*(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 gennaio
2001.

Il senatore Athos DE LUCA illustra il seguente ordine del giorno:

0/2967-2888-1829-3345-3620-3866/1-Infanzia.

La Commissione Speciale in materia d'Infanzia, in occasione della
trattazione del provvedimento in materia di istituzione sperimentale del
Servizio di psicologia scolastica,

tenuto conto che fin dal 1978 sono in servizio nelle istituzioni scolastiche docenti iscritti all'Ordine degli Psicologi che hanno svolto o che tutt'ora svolgono la funzione di Psicopedagogo ai sensi delle CC. MM. 167/78, 158/79 e segg. , dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982, della legge n. 148 del 1990 e dell'articolo 455, comma 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994,

tenuto conto che per tale funzione la Pubblica Amministrazione ha investito risorse umane e finanziarie per la formazione dei suddetti docenti Psicopedagogisti,

considerato che tale funzione psico-pedagogica, per i compiti svolti, è assimilabile alla funzione dello psicologo scolastico, al fine di valorizzare ed ottimizzare le risorse esistenti nella Pubblica Amministrazione, impegna il Governo:

a favorire l'utilizzo, anche attraverso le norme attuative del provvedimento e le successive disposizioni del Comitato Tecnico, nelle funzioni di Psicologo Scolastico, dei docenti Psicologi Psicopedagogisti iscritti all'Ordine degli Psicologi di cui al primo periodo del presente ordine del giorno.

Dopo che la relatrice, senatrice DANIELE GALDI si è dichiarata favorevole, interviene il senatore BRIGNONE che chiede chiarimenti al rappresentante del Governo, facendo presente l'opportunità che tali figure non siano comunque utilizzate nell'ambito della stessa istituzione scolastica presso cui prestano servizio e che comunque non si configuri in tal modo alcuna sottrazione di compiti nei confronti degli appartenenti all'Ordine degli Psicologi.

Il sottosegretario MANZINI, nell'impegnarsi ad accettare l'ordine del giorno quale raccomandazione, chiarisce che l'impegno del Governo si configura nel senso di non frapporre ostacoli a che le Regioni, qualora istituiscano il servizio sperimentale di Psicologia Scolastica, possano utilizzare tali figure.

Concorda la Commissione e si riprende quindi l'esame degli emendamenti al testo unificato, passando all'emendamento presentato dal Governo concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Il sottosegretario MANZINI illustra l'emendamento 5.1 che stabilisce che agli oneri relativi alla sperimentazione del Servizio determinati in lire 8 miliardi annui, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nonché agli oneri per il funzionamento del Comitato scientifico, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Dà quindi notizia

che da parte del Tesoro è in corso di predisposizione la relazione tecnica, in modo da consentire alla Commissione Bilancio, per la quale i termini per l'espressione del parere sono peraltro scaduti, di formulare il proprio orientamento direttamente all'Assemblea del Senato. Ribadisce infine la natura meramente sperimentale del Servizio di Psicologia scolastica per il triennio 2001, 2002 e 2003.

Posto ai voti risulta quindi approvato l'emendamento 5.1.

Il sottosegretario MANZINI illustra quindi gli emendamenti tit. 1, tit. 1.1, 1.1, tit. 2 e tit. 3, tendenti a chiarire la natura meramente sperimentale del Servizio, sia nel titolo che negli articoli del provvedimento.

Posti ai voti risultano quindi approvati i suddetti emendamenti.

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole al provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Interviene infine la relatrice, senatrice DANIELE GALDI che auspica una convergenza unanime di tutti i Gruppi in modo da richiedere il trasferimento del provvedimento in sede deliberante.

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole, così come pure la senatrice Bruno Ganeri a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, il senatore Callegaro a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, il senatore Athos De Luca a nome del Gruppo Verdi-l'Ulivo, la Presidente Mazzuca Poggiolini e il senatore Pinggera a nome del Gruppo Misto, il senatore Lo Curzio a nome del Partito dei Popolari.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI avverte quindi che saranno interpellati i rappresentanti dei Gruppi non presenti all'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 21,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI
DI LEGGE NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

Art. 5.

5.1

IL GOVERNO

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 4 determinati in lire 8 miliardi annui, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, i quali sono distribuiti sulla base dell'allegata tabella A alle regioni e province autonome, nonchè agli oneri per il funzionamento del Comitato scientifico, determinati in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

| REGIONI E PROVINCE AUTONOME | ALUNNI (a) | SOMME DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI (b) | TOTALI |
|---------------------------------|------------|---|-------------|
| Piemonte | 430.656 | 190.476.190 + 239.875.392 | 430.351.582 |
| Valle d'Aosta | 12.291 | 190.476.190 + 6.846.087 | 197.322.277 |
| Lombardia | 962.153 | 190.476.190 + 535.919.221 | 726.395.411 |
| Bolzano | 57.929 | 190.476.190 + 32.266.453 | 222.742.643 |
| Trento | 54.272 | 190.476.190 + 30.229.504 | 220.705.694 |
| Veneto | 493.423 | 190.476.190 + 274.836.611 | 465.312.801 |
| Friuli-Venezia Giulia | 114.842 | 190.476.190 + 63.966.994 | 254.443.184 |
| Liguria | 146.997 | 190.476.190 + 81.877.329 | 272.353.519 |
| Emilia-Romagna | 375.804 | 190.476.190 + 209.322.828 | 399.799.018 |
| Toscana | 360.080 | 190.476.190 + 200.564.560 | 391.040.750 |
| Umbria | 94.117 | 190.476.190 + 52.423.169 | 242.899.359 |
| Marche | 170.290 | 190.476.190 + 94.851.530 | 285.327.720 |
| Lazio | 664.955 | 190.476.190 + 370.379.935 | 560.856.125 |
| Abruzzo | 170.573 | 190.476.190 + 95.009.161 | 285.485.351 |
| Molise | 45.232 | 190.476.190 + 25.194.224 | 215.670.414 |
| Campania | 956.176 | 190.476.190 + 532.590.032 | 723.066.222 |
| Puglia | 616.785 | 190.476.190 + 343.549.245 | 534.025.435 |
| Basilicata | 94.892 | 190.476.190 + 52.854.844 | 243.331.034 |
| Calabria | 328.365 | 190.476.190 + 182.899.305 | 373.375.495 |
| Sicilia | 788.629 | 190.476.190 + 439.266.353 | 629.742.543 |
| Sardegna | 239.111 | 190.476.190 + 133.184.827 | 323.661.017 |

(a) Numero di alunni iscritti per l'anno scolastico 2000-2001 (secondo i dati riportati nel piano di riparto dei fondi per l'assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, allegato allo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di attuazione dell'articolo 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

(b) Ad una somma fissa data dalla quota di ripartizione di lire 4.000.000.000 x n. 21 regioni e province autonome è aggiunto un importo corrispondente all'ammontare della popolazione scolastica dell'Ente.

Titolo

Tit. 1

IL GOVERNO

Dopo la parola: «istituzione» inserire: «sperimentale».

Tit. 1.1

IL GOVERNO

Al titolo dell'articolo 1, dopo la parola: «istituzione» aggiungere: «sperimentale».

Art. 1.**1.1**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «scolastica» aggiungere: «per un triennio in forma sperimentale».

Titolo**Tit. 2**

IL GOVERNO

Al titolo dell'articolo 2, dopo la parola: «scolastica» aggiungere: «sperimentale».

Tit. 3

IL GOVERNO

Al titolo dell'articolo 3, dopo la parola: «servizio» aggiungere: «sperimentale».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

Sull'ordine dei lavori

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo argomento il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abbinati.

La Commissione conviene.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Divieto di fumo

Testo unificato C. 319 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), *relatore*, ricorda che il testo all'attenzione della Commissione deriva dall'unificazione di nove progetti di legge, presentati sia da parlamentari di maggioranza e di opposizione sia dal Governo (disegno di legge C. 7289, proposto dal Ministro Veronesi). Il testo, in particolare, risulta dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla XII Commissione Affari sociali della Camera.

Ne illustra quindi il contenuto, con particolare riferimento alle disposizioni che concernono l'attività legislativa e amministrativa delle regioni, tra le quali si segnala soprattutto l'articolo 2, rivolto al tema della prevenzione, che affida alle regioni l'attività di programmazione dell'educazione

sanitaria sul tema in questione, sulla base delle linee di intervento contenute nel Piano sanitario nazionale, nonché le iniziative conseguenti con il sistema sanitario e con quello scolastico. Il relatore osserva dunque che il tema in esame attiene alle politiche sanitarie e pertanto a una materia che, una volta definito il quadro nazionale, è di competenza regionale. Al riguardo si sofferma sulle soluzioni che, per quanto di propria competenza, sono state date dalle diverse regioni. La Regione Abruzzo, ad esempio, prevede misure di prevenzione specifiche nella legge n. 19 del 1998 e nel piano sanitario vigente, approvato con la legge n. 37 del 1999. La Regione Marche, nella legge n. 61 del 1997, individua tra le attività di prevenzione primaria di competenza delle aziende sanitarie il potenziamento della campagna contro i rischi oncogeni nell'ambiente di lavoro, il tabagismo e il fumo passivo. Nella Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 57 del 1982) e nella Provincia di Trento (L.P. n. 343 del 1983) le attività di prevenzione di cui si tratta sono considerate nel quadro della normativa per la tutela della salute dei tossicodipendenti. La Regione Sardegna, nella propria legge finanziaria per il 2000, ha autorizzato un finanziamento alla lega italiana per la lotta contro i tumori di lire 200 milioni. La disciplina regionale più organica è quella contenuta nella legge della Regione Toscana n. 65 del 1996, che, tra l'altro, prevede in modo generalizzato il divieto di fumo in tutti i locali aperti al pubblico utilizzati dalla regione, dagli enti regionali e dai concessionari di servizi pubblici regionali, nonché nei luoghi chiusi di lavoro di tali enti e aziende subordinatamente alla richiesta anche di un solo lavoratore.

Ciò premesso, il relatore osserva che il provvedimento è in linea con le competenze regionali, anche se possono sussistere perplessità sull'efficacia e fattibilità amministrativa della legge in rapporto ai profili finanziari, in quanto anche se la relazione tecnica non prevede oneri per il bilancio statale, l'utilizzo delle sole entrate derivanti dalle sanzioni potrebbe non essere idonea a garantire l'efficacia delle misure, onde è da prevedere per le regioni la necessità di utilizzare le risorse derivanti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per il settore sanitario, in concorrenza, quindi, con altre finalità. Ricorda inoltre che la Conferenza unificata si è espressa favorevolmente sul disegno di legge Veronesi il 3 agosto scorso con una serie di proposte emendative sostanzialmente recepite nel definitivo testo governativo e in quello in esame. Segnala peraltro che, a latere del parere reso dalla Conferenza, le Regioni hanno raccomandato di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici, mentre l'ANCI ha richiesto una modifica dei criteri di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative che tenga conto degli oneri e delle attività a livello locale. Circa tali ulteriori e separate richieste il Governo ha dichiarato di non accogliere la richiesta di emendamento avanzata dalle Regioni all'articolo 1, in quanto lo schema di disegno di legge si propone di regolamentare il divieto di fumo esclusivamente negli ambienti chiusi e si è riservato una riflessione sulla richiesta avanzata dall'ANCI, al fine di pervenire ad una possibile soluzione anche in sede diversa dal provvedimento in esame.

Formula quindi la seguente proposta di parere, nella quale, oltre a farsi carico del profilo delle risorse, si invita la Commissione di merito a valutare anche la possibilità di estendere il divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., in materia di divieto di fumare,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle attività e ai compiti amministrativi che il provvedimento demanda alle regioni e agli enti locali, si ritiene necessario verificare se essi non comportino nuovi oneri a carico dei relativi bilanci;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) concorda con la proposta del relatore, particolarmente con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *b)*, in quanto non è educativo consentire il fumo in aree che, sia pure aperte, siano di pertinenza degli istituti scolastici. Quanto invece all'osservazione di cui alla lettera *a)*, sottolinea che il testo in esame è volto ad introdurre una normativa di tipo ordinamentale; pertanto, l'assolvimento da parte delle regioni di compiti comunque di loro competenza non può che essere finanziato nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo a titolo personale, si sofferma in particolare sull'esigenza di prevedere apposite aree per fumatori con una disposizione che sia vincolante e non meramente facoltizzante. Per quanto poi concerne l'estensione del divieto di fumo alle aree di pertinenza degli istituti scolastici, esprime perplessità, mentre capirebbe piuttosto un'analogia previsione per le aree esterne degli ospedali.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) conviene sull'opportunità di prevedere luoghi in cui sia consentito fumare, anche per garantire la concreta applicabilità e l'effettività della normativa.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel preannunciare voto favorevole sulla proposta del relatore, suggerisce peraltro di integrare l'osservazione di cui alla lettera *b)*, nel senso di riferirla anche agli istituti ospedalieri e di porre come presupposto per l'ipotizzata estensione del divieto di fumo alle aree esterne la presenza di appositi spazi riservati ai fumatori. Sarebbe inoltre necessario prevedere forme di intervento surrogatorio al fine di garantire che, decorso un certo lasso di tempo, la normativa sia effettivamente attuata.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), nel dichiararsi d'accordo con il relatore, sottolinea l'importanza per il legislatore di considerare il profilo dell'applicabilità della normativa. A questo proposito l'estensione del divieto di fumo alle aree esterne di pertinenza di scuole e di ospedali, è a suo giudizio destinata a rimanere una mera dichiarazione di principio. Se quindi è giusto tutelare la salute, è d'altra parte inutile produrre leggi-manifesto. Condivide inoltre l'esigenza di prevedere adeguati trasferimenti economici agli enti territoriali in ragione dei nuovi compiti ad essi affidati.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) si dichiara perplesso circa la possibilità, prospettata nella proposta di parere, di estendere il divieto di fumo a spazi aperti. Sarebbe piuttosto preferibile demandare a chi ha la disponibilità dei locali decidere discrezionalmente in merito. Si domanda inoltre, alla luce delle recenti dichiarazioni rese dal ministro Veronesi, se il divieto di fumo riguardi soltanto il fumo di tabacco o anche di altre sostanze come l'hashish.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) rileva che in ogni caso non deve essere trascurata la funzione pedagogica, e non soltanto prescrittiva, che la legge può svolgere.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), *relatore*, osserva che lo Stato deve intervenire per tutelare sia i non fumatori dal fumo passivo sia la salute dei fumatori. Per quanto concerne la questione della previsione di apposite aree da destinare ai fumatori richiama l'attenzione sull'articolo 4 del testo in esame. In relazione invece alle considerazioni svolte dal senatore Andreolli, aderisce ai rilievi riguardanti l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere. Integra inoltre la lettera b) della proposta medesima sulla base di quanto osservato dal senatore Pizzinato. Riformula quindi conclusivamente la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 319 e abb., in
materia di divieto di fumare,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle attività e ai compiti amministrativi che il provvedimento demanda alle regioni e agli enti locali, si ritiene che eventuali oneri debbano essere previsti nei relativi bilanci;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici e ospedalieri, laddove siano state istituite aree riservate ai fumatori».

Dichiarano voto contrario i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), che non ritiene giusto porre a carico delle regioni gli oneri finanziari connessi allo svolgimento di nuove funzioni ed attività amministrative, e Giorgio BORNACIN (AN), che, modificando la posizione precedentemente espressa sulla base della nuova proposta del relatore, concorda con quanto testé rilevato dal senatore Gubert.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Misure per ridurre il disagio abitativo

S. 4818 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, in sostituzione del deputato Luisa De Biasio Calimani, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna., riferisce sinteticamente sui contenuti del disegno di legge, richiamandosi alla relazione svolta il 12 settembre scorso in occasione dell'esame svolto dalla Commissione nel corso dell'*iter* alla Camera. Nel ritenere opportuno riproporre sostanzialmente i contenuti del parere a suo tempo approvato dalla Commissione, con alcune integrazioni e sottolineature, formula la seguente proposta:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 4818, recante misure per ridurre il disagio abitativo;
richiamato il proprio precedente parere espresso il 19 settembre 2000 sul nuovo testo del disegno di legge C. 6926,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce che sarebbe preferibile incrementare l'offerta di alloggi dando facoltà alle regioni e agli enti locali di stipulare appositi accordi con imprenditori, o loro associazioni, per costruire alloggi da concedere in locazione a lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo modalità da

definire previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) nel contesto indicato nella osservazione di cui alla lettera a) le regioni possono essere autorizzate a impiegare parte delle risorse anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero;

c) sempre con riferimento al programma di cui all'articolo 3, si ribadisce la necessità di riservare un'adeguata quota a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;

d) si ritiene inoltre necessario prevedere che in ogni processo di trasformazione urbana una quota percentuale di aree ed alloggi sia destinata all'edilizia residenziale a canone sociale.

La Commissione, alla luce dell'esigenza di una tempestiva approvazione parlamentare del provvedimento in esame, ritiene comunque necessario che al conseguimento delle finalità sopra indicate si debba pervenire studiando ogni possibile soluzione da adottare quanto prima, anche in sede diversa dal provvedimento in esame».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), si domanda perché lo Stato intervenga con un proprio atto legislativo in una materia tipicamente di competenza del sistema delle autonomie.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, fa presente che il provvedimento in esame prevede programmi di carattere sperimentale e innovativo, e quindi riflette esigenze di natura straordinaria nel settore della edilizia residenziale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) obietta che in questo caso sarebbe sufficiente che lo Stato si limitasse a trasferire le necessarie risorse agli enti locali. Il provvedimento in esame, invece, si pone in contrasto con i principi della riforma amministrativa. Preannuncia pertanto voto contrario sulla proposta del Presidente.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel dichiarare voto favorevole, esprime apprezzamento anche sui suggerimenti contenuti delle osservazioni che corredano la proposta di parere e che dovranno essere tenuti presenti nella fase di attuazione della legge, e sottolinea l'urgenza di approvare il provvedimento di cui si tratta, che prevede misure volte ad affrontare il problema abitativo alla luce della fase attuale di cambiamento socio-economico del Paese.

La Commissione quindi, con l'astensione del senatore Giorgio BORNACIN (AN) e voto contrario del senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), approva la proposta di parere del Presidente.

Restauro Italia

S. 4851, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 7^a e alla 13^a del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con raccomandazione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame nasce dall'idea di recuperare quel grande patrimonio di progetti di restauro dei beni architettonici giunti da ogni parte d'Italia in occasione del Giubileo, che hanno dimostrato l'interesse di tante amministrazioni pubbliche ed enti religiosi verso la valorizzazione del loro territorio. Richiamati sinteticamente i contenuti del disegno di legge, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, facendo presente che in generale la materia dei beni culturali, sia sotto il profilo legislativo che sotto quello amministrativo, è di competenza statale, anche se, per la sua stretta connessione con materie come il turismo e l'assetto del territorio, appare necessario un forte coinvolgimento delle autonomie soprattutto per i profili che attengono alla valorizzazione dei beni culturali stessi. Sotto questo profilo, oltre che naturalmente nel merito, il provvedimento rispetta pienamente i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale e quindi propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole, raccomandandone nel contempo alle Commissioni di merito l'approvazione nel testo licenziato dalla Camera.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) si domanda su quali valutazioni si basi l'inclusione dei progetti nei benefici del disegno di legge, posto che sarebbe incongruo fare riferimento all'evento giubilare: si rischia infatti di erogare risorse, negli anni a venire, in funzione di un evento ormai consumato. Dichiarò pertanto voto contrario.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, fa comunque presente che il provvedimento reca la firma di parlamentari di tutti i gruppi.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN) rileva che il provvedimento in esame sembra andare in direzione opposta rispetto a quella indicata nella relazione, in quanto è volto ad erogare risorse per una serie di opere connesse all'evento giubilare per le quali non è stato possibile accedere ai finanziamenti previsti dalla vigente legislazione. D'altra parte, non sembra che la Commissione di cui all'articolo 4 del disegno di legge, per la sua composizione e le modalità di funzionamento, dia garanzie di assoluta obiettività. Dichiarò pertanto voto contrario.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) ribadisce che la proposta in esame è sostenuta dalla firma di numerosi deputati di tutte le componenti politiche e nasce dall'esigenza di non vanificare l'imponente mole progettuale che con l'impegno, anche finanziario, di molte amministrazioni locali è stata elaborata al fine di abbellire le città italiane, indipendentemente dall'orientamento politico di chi le governa. Concorda, quindi, con la proposta del Presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal Presidente.

Riforma della legislazione nazionale del turismo

S. 377 e abb.-B

(Parere alla 10^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), *relatore*, riferisce che il provvedimento, già approvato dal Senato, e modificato dalla Camera, è volto a sottoporre a generale riordino la legislazione nazionale sul turismo, per adeguarla alle nuove esigenze del settore, profondamente mutate rispetto alla fase cui risale la normativa fondamentale vigente in materia, la legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché al nuovo assetto delle competenze istituzionali in materia, determinato dai processi di riforma avviati dalla legge Bassanini e particolarmente dalla regionalizzazione prevista, nell'ambito della predetta riforma Bassanini, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, agli articoli 43 e seguenti, ha definito la nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di turismo.

Ad avviso del relatore proprio sotto questo profilo sembrano persistere le ragioni di perplessità che la Commissione aveva espresso nel parere reso alla X Commissione della Camera il 2 dicembre 1999, parere nel quale, al punto C), si affermava al riguardo quanto segue: «con riferimento all'articolo 2, commi da 4 a 7, si osserva che il testo in esame snatura la funzione del documento di linee guida, facendone una fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, come si evince in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento, che operano anche come vere e proprie disposizioni suppletive. Il documento deve invece essere inteso semplicemente come strumento di coordinamento delle politiche turistiche e pertanto si chiede di sopprimere i commi da 4 a 7 dell'articolo 2».

Il relatore rileva che peraltro, nel contesto di questo intervento, si è comunque mirato a raggiungere un punto di equilibrio richiamando specificamente il principio di sussidiarietà nei rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali (articolo 2, comma 1). Per le regioni a statuto speciale, ti-

tolari di competenza legislativa primaria, opera la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 3.

Il testo è assai articolato, anche se alcune disposizioni presenti nella stesura approvata dal Senato (come quelle in materia di demanio marittimo e di portualità turistica) sono state soppresse. Sono state poi previste misure di semplificazione, come ad esempio l'estensione dello sportello unico al settore turistico (articolo 9, comma 6). Di particolare interesse l'articolo 5, che prevede l'istituzione dei sistemi turistici locali, che, secondo una logica di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra livello centrale e livello locale, dovranno consentire la realizzazione di specifici progetti di sviluppo dei contesti territoriali in cui l'offerta di risorse turistiche appare più significativa.

In conclusione il relatore si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:

Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture pubbliche (Nuovo testo C. 6561-*octies*)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

Presidenza del Vice Presidente
Mauro PAISSAN

Intervengono il dottor Filippo Rebecchini, Presidente della F.R.T., il dottor Stefano Selli, Direttore della F.R.T., il dottor Piero Passetti, Presidente dell'Associazione delle TV locali, il dottor Mario Albanesi, Presidente del CONNA, il dottor Roberto Natale, Presidente dell'USIGRAI, i dottori Maurizio Blasi, Giuseppe Caiati, Daniele Cerrato, Gabriella Fancelli, Damiano Ventrelli, rappresentanti dell'USIGRAI; il dottor Franco Modugno, Presidente dell'ADRAI e il dottor Giuseppe Sangiovanni, Segretario dell'ADRAI.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

nella riunione di martedì 9 gennaio scorso, ha convenuto sul seguente programma dei lavori per il periodo 16 gennaio - 13 aprile 2001:

Seguito dell'esame del nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo;

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità, e della relativa integrazione;

Esame di provvedimenti che disciplinano la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001;

Eventuale missione di studio relativa alle modalità organizzative dei programmi a contenuto politico in alcuni Paesi europei;

Esame di eventuali provvedimenti che dispongano Tribune elettorali per consultazioni amministrative;

Discussione sullo stato di attuazione della legge n. 122/1998;

Predisposizione ed approvazione della Relazione annuale al Parlamento;

Seguito dell'esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai.

Comunica che l'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto sul seguente calendario per il periodo dal 16 al 23 gennaio prossimo:

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete RAI in emittente senza pubblicità, e della relativa integrazione: audizione di rappresentanti di associazioni di emittenti locali, dei sindacati USIGRAI e ADRAI (seduta di martedì 16 gennaio); audizione dell'UPA (seduta di mercoledì 17); audizione dell'ASSAP e seguito dell'audizione di rappresentanti di associazioni di emittenti private locali (seduta di giovedì 18); audizione di rappresentanti degli enti locali (seduta di martedì 23 gennaio);

Seguito dell'esame e votazione finale del nuovo regolamento per l'Accesso radiotelevisivo (seduta di mercoledì 17 gennaio).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Mario BORGHEZIO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, stigmatizza i contenuti della trasmissione «L'ottavo nano», programmata per questa sera, e dei relativi *promo*, già trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico, che pubblicizzano contenuti estremamente pesanti e diffamatori nei confronti della sua parte politica, e del suo segretario federale, l'onorevole Umberto Bossi. Rappresenta pertanto al *plenum* della Commissione la necessità di un intervento urgente e preventivo.

Intervengono, parimenti sull'ordine dei lavori, il senatore Antonio FALOMI (DS), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Luigi PERUZZOTTI (LFPN), il deputato Alessio BUTTI (AN), il deputato Sergio

ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), e per una precisazione il deputato Mario BORGHEZIO (LNP).

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, nel riservarsi di riferire tempestivamente al Presidente della Commissione i contenuti del dibattito incidentale ora svoltosi, fa presente che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata per domani.

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi) – Audizione di rappresentanti di associazioni di emittenti private locali

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, ricorda che il Piano per la nuova Rai Tre fu presentato dalla RAI all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle 1998, contestualmente ad un piano di «divisionalizzazione» dell'azienda. La Commissione avviò l'esame del Piano, procedendo a numerose audizioni, e convenne poi di attendere ulteriori sviluppi del Piano stesso e dell'assetto economico e societario dell'azienda. Il Piano fu oggetto di precisazioni rese in varie sedi, contestualmente all'attuazione del progetto «divisionale», e, successivamente, di un'integrazione formale. Entro il 30 gennaio prossimo, la Commissione dovrà esprimersi sul Piano e sulla relativa integrazione. A tale proposito si è convenuto di ascoltare nuovamente alcuni dei soggetti intervenuti nel 1998, al fine di accertare se le considerazioni e le opinioni allora espresse risultino tuttora attuali.

Il dottor Filippo REBECCHINI, Presidente del FRT, svolge una relazione. Interviene altresì il dottor Piero PASSETTI, Presidente dell'Associazione delle televisioni locali.

(I rappresentanti della Frt si allontanano. È introdotto il Presidente del CONNA).

Il dottor Mario ALBANESI, Presidente del CONNA, svolge una relazione.

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, rinvia il seguito dell'audizione in titolo (che proseguirà con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni AER - ANTI - CORALLO) alla seduta già convocata per dopodomani, giovedì 18 gennaio.

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n.249 del 1997 (rel. Falomi) – Audizione di rappresentanti del sindacato USIGRAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il dottor Roberto NATALE, Presidente dell'USIGRAI, svolge una relazione, e successivamente risponde a quesiti posti dal deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, e dal deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U).

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi) – Audizione di rappresentanti del sindacato ADRAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il dottor Franco MODUGNO, Presidente dell'ADRAI, svolge una relazione.

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è nuovamente convocata per domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
LUMIA

La seduta inizia alle ore 13,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Audizione del senatore Massimo Brutti, Sottosegretario di Stato all'Interno

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, introduce l'intervento del senatore Massimo Brutti, Sottosegretario di Stato all'Interno, pregandolo di segnalare, qualora lo ritenga opportuno, l'esigenza di procedure temporaneamente in seduta segreta.

Il Sottosegretario Massimo BRUTTI, dopo lo svolgimento di una relazione sullo stato di applicazione del programma di protezione dei testimoni di giustizia, chiede di procedere in seduta segreta per affrontare l'analisi di singoli specifici casi.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, non essendoci obiezioni, dispone la prosecuzione dell'audizione in seduta segreta.

(La Commissione procede in seduta segreta).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di riprendere la seduta pubblica.

(La Commissione procede in seduta pubblica).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo aver ringraziato il Sottosegretario Brutti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

306^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente COVIELLO informa che, con la rideterminazione dei fondi speciali da parte della legge finanziaria per il 2001, alcuni accantonamenti non presentano adeguate disponibilità in relazione alle prenotazioni già registrate a seguito dei pareri resi dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. L'imminente termine della legislatura – limitando di fatto la possibilità di completare l'iter parlamentare di numerosi disegni di legge per i quali sussistono prenotazioni – può peraltro suggerire l'esigenza di una diversa individuazione delle priorità nell'allocatione delle risorse disponibili. In considerazione di ciò, sottolinea l'opportunità di riesaminare, per l'esercizio in corso, l'usuale criterio di prenotazione delle risorse afferenti ai citati fondi speciali, basato essenzialmente sull'ordine cronologico dei pareri resi.

Una possibile soluzione potrebbe consistere nella revoca dei pareri resi precedentemente al 30 settembre 2000, ovviamente per la sola parte riferibile alla copertura mediante utilizzo dei fondi speciali, con conseguente cancellazione delle relative prenotazioni. Tale soluzione consenti-

rebbe di procedere all'espressione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea sulla base delle effettive priorità, evitando così una paralisi nell'utilizzazione delle risorse degli accantonamenti in questione. Si tratta peraltro di una prassi costantemente seguita dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria.

Qualora la Sottocommissione convenga sull'opportunità di seguire l'orientamento sopra descritto, egli rappresenterà la questione al Presidente del Senato per l'adozione delle necessarie determinazioni. Propone, quindi, di procedere all'espressione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno della seduta di oggi, considerando utilizzabili le risorse degli accantonamenti in questione sulla base del criterio descritto.

Il senatore VEGAS, dopo aver dichiarato di concordare con l'orientamento espresso dal Presidente, sottolinea l'opportunità di individuare un limite alle somme prenotabili fino al termine della legislatura, in modo da consentire la possibilità di approvare provvedimenti legislativi con effetti finanziari anche nella seconda parte dell'esercizio finanziario, che ricadrà nella nuova legislatura.

La Sottocommissione conviene quindi con l'orientamento prospettato dal Presidente.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Parere alle Commissioni riunite 6^a e 2^a. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio scorso.

Il relatore CADDEO ricorda che la Sottocommissione nella scorsa seduta ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo, al fine di consentire un ulteriore approfondimento degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario MORGANDO, pur dichiarandosi disponibile a rispondere ai rilievi formulati dal relatore nella precedente seduta, prospetta l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento, in considerazione dell'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi da parte della Banca d'Italia.

Il senatore MORANDO ritiene opportuno acquisire fin da oggi gli elementi informativi che il Governo è già in grado di mettere a disposizione della Sottocommissione, ferma restando l'esigenza di una integrazione degli stessi nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO passa quindi ad illustrare le ipotesi e le stime utilizzate nella relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento. In particolare, chiarisce che la quantificazione dei minori ricavi per il settore bancario in lire 2.500 miliardi deriva, sulla base di dati di fonte Banca d'Italia, dalla stima di uno *stock* di mutui in essere a tasso fisso non agevolati pari a lire 200.000 miliardi, che al netto dei mutui già rinegoziati danno luogo ad un ammontare di circa 100.000 miliardi. Quanto poi all'arco temporale ipotizzato di vita residua dei mutui interessati dal provvedimento, fa presente che il periodo di cinque anni assunto come ipotesi non fa prevedere significative riduzioni dei tassi di interesse tali da incidere sul tasso di sostituzione individuato nel provvedimento, pari al 12,21 per cento. In relazione infine alla compensazione della perdita di gettito di circa 50 miliardi annui riferibile ai mutui contratti dalle famiglie, fa presente, in risposta alle obiezioni sollevate dal relatore, che la considerazione degli effetti indiretti sul gettito tributario, pur non costituendo una prassi consolidata, non rappresenta tuttavia una novità. Al riguardo, il Governo ritiene che sussistano le condizioni per ritenere giustificata la considerazione degli effetti indiretti. Circa poi la asserita mancata sincronia di tali effetti rispetto agli oneri, osserva che tale circostanza sembra essere neutralizzata dalla immediata realizzazione del gettito derivante dalla tassazione indiretta, diversamente da quello riveniente dalle imposte sui redditi, per effetto del meccanismo saldo-acconto. In relazione infine alla mancata considerazione degli effetti sull'IRAP, ribadisce l'assenza di effetti finanziari negativi, tenuto conto che l'aumento di gettito conseguente alla minore deducibilità di costi da parte delle imprese in regime IRPEF è sufficiente a compensare non solo il minor gettito IRPEG riferibile alle banche, ma anche la perdita di gettito IRAP.

Il senatore FERRANTE sottolinea l'esigenza di acquisire ulteriori elementi informativi, che consentano di verificare l'attendibilità delle ipotesi assunte nella relazione tecnica con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento. Ciò in particolare in relazione agli effetti sul gettito IRAP e alle specifiche assunzioni effettuate nella relazione tecnica con riguardo alla vita residua stimata dei mutui interessati e conseguentemente all'ammontare complessivo dei minori ricavi delle banche.

Il senatore MORANDO considera rilevanti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che forniscono risposta ad alcune osservazioni formulate dal relatore. Ritiene peraltro necessario evidenziare alcuni profili finanziari del provvedimento in esame, che non risultano sufficientemente chiariti nella relazione al disegno di legge e nella relazione tecnica: si riferisce in particolare agli effetti finanziari che si produrrebbero qualora venisse messa in discussione la natura interpretativa e non innovativa delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. In tale ipotesi si potrebbero determinare infatti significativi oneri a carico del sistema bancario per effetto delle necessarie restituzioni per il periodo pregresso, con pesanti conseguenze

sul gettito stimato dell'IRPEG. Con particolare riferimento al comma 4, poi, qualora si negasse la natura interpretativa anche di tale disposizione, potrebbero verificarsi gravissime conseguenze di carattere finanziario tenuto conto della necessità che ne deriverebbe di restituzione delle somme percepite a titolo di interessi usurari da parte di possessori di titoli di Stato ed altre obbligazioni pubbliche, con ripercussioni sullo stesso livello dei tassi di interesse. In relazione a tali considerazioni, ribadisce la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi, che consentiranno successivamente anche di fornire una corretta valutazione degli effetti finanziari degli emendamenti. A tale fine, sembra necessario in particolare disporre di informazioni aggiuntive circa il tasso contrattuale dei mutui, al fine di valutare l'impatto di una rimodulazione del tasso di sostituzione.

Il senatore VEGAS ritiene che l'impianto del provvedimento in esame non ponga problemi di copertura finanziaria sotto il profilo giuridico-formale, in quanto gli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica si sarebbero potuti determinare, anche in assenza del provvedimento, sulla base della spontanea evoluzione dei mercati finanziari e non sono quindi riconducibili al provvedimento stesso, se non nel caso limite in cui l'elasticità degli effetti economici delle risorse liberate fosse tanto bassa da impedire la compensazione degli effetti a livello macro-economico. Conseguentemente, pur sollecitando ulteriori indicazioni in ordine al richiamato coefficiente di elasticità, ribadisce che, a suo avviso, non si determinano problemi di copertura finanziaria neppure relativamente agli emendamenti.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e delle ulteriori considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che possa essere espresso un parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, osservando che la natura interpretativa delle disposizioni contenute nello stesso consente di evitare il prodursi di significativi oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce peraltro la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo, anche allo scopo di valutare gli effetti finanziari degli eventuali emendamenti.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere del relatore.

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni in materia di enti locali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.2, che comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.0.6.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore in ordine al testo e alle osservazioni relative all'emendamento 1.2; dichiara di non avere rilievi sull'emendamento 2.0.6, trattandosi di entrate che non verrebbero comunque incassate dagli enti locali. In relazione all'emendamento 2.0.4, esprime avviso contrario sulle modalità di copertura, preannunciando la richiesta di ritirare l'emendamento nel corso dell'esame di merito, al fine di far concorrere tale finalità nell'ambito della ordinaria procedura di ripartizione del fondo finanziato con le risorse UMTS.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 10 gennaio scorso. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali, per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.4, suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.4, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4810) FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare finalizzato alla riforma dell'ordinamento della Cassa mutua tra i cancellieri e i segretari giudiziari, che viene trasformata in Fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni. Per quanto di competenza, segnala che l'ampliamento dei beneficiari (articolo 3), l'estensione dei parametri di

concessione delle prestazioni (articolo 4, lettera *c*) e la disciplina delle fonti di finanziamento del Fondo, che prevede tra l'altro l'attribuzione di una quota delle somme recuperate per conto dell'Erario, nonché dei diritti di cancelleria e imposte di bollo (articolo 5, lettere *d*) ed *e*), sono suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica. In relazione a ciò, occorre valutare se richiedere la relazione tecnica.

Il sottosegretario MORGANDO concorda sull'opportunità di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica.

(1284-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che si tratta della ratifica di un Accordo con la Repubblica bulgara in materia di difesa, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la copertura dell'autorizzazione di spesa – che decorre dal 2001 – sia imputata al bilancio 2001.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

(2868-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare con la Romania, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che la copertura dell'autorizzazione di spesa – che decorre dal 2001 – sia imputata al bilancio 2001.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

(4919) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica di un accordo in materia di difesa con la Georgia, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la copertura dell'autorizzazione di spesa sia imputata al bilancio 2001.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

(4920) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a San'aa il 3 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica di un accordo in materia culturale con lo Yemen, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la copertura dell'autorizzazione di spesa sia imputata al bilancio 2001.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri siano imputati al fondo speciale iscritto nel bilancio 2001.

(4934) Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che si tratta di un disegno di legge recante un ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di com-

petenza, si segnala che l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura riguardano l'esercizio 2000, ormai concluso: occorre valutare se l'autorizzazione di spesa può essere ricondotta ad un impegno internazionale.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che il disegno di legge è riconducibile ad un impegno internazionale e quindi può conservare l'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 2000.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatta a Tashkent il 26 novembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica di un accordo in materia di difesa con la Repubblica dell'Uzbekistan. Per quanto di competenza, occorre aggiornare la clausola di copertura facendo riferimento al bilancio 2001.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura di cui all'articolo 3 sia aggiornata facendo riferimento al bilancio 2001.

(1456-B) MANZI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che si tratta del disegno di legge per la concessione a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota» dei benefici di legge spettanti agli *ex* partigiani combattenti, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che è necessario aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 2001 e che all'articolo 2, comma 1, appare opportuno prevedere una determinazione dell'onere certa, sostituendo la parola «valutato» con la parola «determinato».

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 2, sia soppressa l'autorizzazione di spesa relativa

al 2000, siano aggiornati i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 2001 e la parola «valutato» sia sostituita da «determinato».

Schema di decreto legislativo concernente l’Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza (n. 818)

(Osservazioni alla 6^a Commissione)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge-delega n. 78 del 2000, definisce i compiti del Corpo della Guardia di finanza. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione si esprime quindi in senso favorevole.

(4841) ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi

(4842) PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi

(Parere alla 7^a Commissione. Rinvio dell’esame)

Su richiesta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione delibera di rinviare l’esame del provvedimento.

(4933) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge per la fornitura di servizi per l’accesso ad *internet*, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere favorevole.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri, Turini ed altri; d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore CADDEO ricorda che si tratta di un disegno di legge-quadro in materia di turismo, già approvato dal Senato e significativamente

modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che la clausola di copertura finanziaria prevede un'autorizzazione di spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1999, che fa riferimento a risorse del fondo speciale di parte capitale 1999-2001, ormai non più sussistenti, e di cui occorre pertanto prevedere la soppressione. Tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala inoltre l'articolo 7, comma 4, che prevede l'estensione di tutte le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalla legislazione vigente per il settore industria, alle imprese turistiche. Al riguardo, sottolinea che il limite delle risorse finanziarie a tali fini disponibili, richiamato nell'ambito del comma, non sembra sufficiente a garantire la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che alcune delle agevolazioni in questione e, particolarmente, quelle di natura fiscale, non sembrano potersi configurare in termini di tetto di spesa, ma potrebbero dare luogo a veri e propri diritti soggettivi.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con la necessità di sopprimere l'autorizzazione di spesa relativa al 1999 e di riferire la copertura delle autorizzazioni che decorrono dal 2001 al bilancio triennale 2001-2003. In relazione all'articolo 7, comma 4, sottolinea la natura programmatica della disposizione.

Il senatore FERRANTE, nel soffermarsi sull'articolo 7, comma 4, ritiene che i vincoli individuati dal richiamo alla normativa comunitaria e ai criteri definiti dalla normativa vigente, sembrano garantire adeguatamente la neutralità della formulazione della disposizione.

Il presidente COVIELLO suggerisce di sollecitare la Commissione ad individuare una formulazione che ribadisca il carattere programmatico della disposizione.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1999 e che la copertura delle autorizzazioni relative agli esercizi 2001 e successivi sia posta a carico del bilancio 2001-2003. Osserva poi che sarebbe opportuno riformulare l'articolo 7, comma 4, al fine di esplicitare il carattere programmatico della disposizione, chiarendo che l'estensione non configura diritti soggettivi non riconducibili alle risorse finanziarie vigenti.

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto

(4709) BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'aminato

(Parere su testo unificato proposto dal relatore alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che si tratta di un testo recante disposizioni a favore dei lavoratori dell'amianto. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro sulla quantificazione degli oneri (valutati nell'articolo di copertura pari a 1.000 miliardi annui); rileva, peraltro, che l'accantonamento del Ministero del lavoro, utilizzato per la copertura, non presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore e suggerisce di richiedere la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera, quindi, la richiesta di relazione tecnica.

(941-1152-1432-1700-B) Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fumagalli Carulli ed altri; Terracini ed altri; Avogadro ed altri; Manieri ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge per il riconoscimento del registro nazionale dei donatori di midollo osseo, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che è necessario aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 2001, sopprimendo le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2000. Segnala, altresì, che al comma 1 dell'articolo 6 viene esplicitato che le prestazioni relative alla tipizzazione tessutale sono a carico del Servizio sanitario nazionale: secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito presso la Camera, si tratta di prestazioni già a carico del servizio pubblico.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni relative alla clausola di copertura, confermando che l'articolo 6, comma 1, non comporta maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 2000 e siano aggiornati i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 2001.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

126^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura (4941).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura (4941).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236).

- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della

Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SERENA - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. - Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. - Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al

transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Lino DIANA ed altri.- Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).

- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modifica-

- zioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
 - COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet* (4681).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle iniziative del Governo in ambito internazionale in ordine all'uso di armi ad uranio impoverito.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dell'atto:

- Programma pluriennale numero 2/2000 SGD relativo al completamento della definizione e sviluppo di un sistema di identificazione militare, compatibile con le esigenze del controllo del traffico aereo civile, già iniziato in un contesto di cooperazione internazionale quale programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe – Identificazione Amico o Nemico di Nuova Generazione) (n. 820).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MANFREDI – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- e della petizione n. 823 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MANZI ed altri. – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto degli atti:

- Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 9 e 15

ALLE ORE 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica e per la pubblica istruzione sui ritardi nella retribuzione dei docenti precari.

ALLE ORE 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841).

- PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- e della petizione n. 786 ad essi attinente.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).

- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
 - SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
 - SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 16

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
 - GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
 - ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
 - COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
 - VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
 - PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
 - CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
 - BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4606).
- BONATESTA ed altri. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4618).
- TOMASSINI e BRUNI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4627).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia (1578).
- RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie (2069).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
- BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
- e della petizione n. 582 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Deputati BOLOGNESI ed altri. Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (4937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARELLA ed altri. – Promozione delle terapie antalgiche (4718).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a ca-

rattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato» (n. 821).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) (n. 168).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 8,30

Esame dello schema di relazione conclusivo dell'inchiesta sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riferimento allo stato del processo di aziendalizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Deputati BOLOGNESI ed altri – Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (4937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa*

dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati).

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET (4681).
- Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (4933).
- CARELLA ed altri – Promozione delle terapie antalgiche (4718).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge:

- MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee per l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (n. 824).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).
 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).
 - Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (Seguito esame S. 377 e abb.-B).

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:

- Organizzazione dell'Avvocatura dello Stato e di altre strutture pubbliche (Esame nuovo testo C. 6561-*octies* Governo).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14

- Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso.
 - Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997.
 - Audizione di rappresentanti dell'UPA.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 20

Audizione del prefetto Ansoino Andreassi, direttore centrale della Polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 14

- I. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
 - II. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 13,30

- I. Audizione di Giancarlo Trevisone, prefetto di Massa Carrara.
 - II. Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 17 gennaio 2001, ore 20

Seguito dell'esame delle risoluzioni:

- 7-00990 Cavanna Scirea ed altri. – Iniziative in materia di pedofilia.
- 7-00029 Montagnino ed altri. – Iniziative in materia di pedofilia.

